



CITTA' DI POLIZZI GENEROSA

*“Regolamento Comunale
Arredo Urbano:
norme di valorizzazione
e di gestione
del paesaggio urbano”*

Giugno 2022

SOMMARIO

TITOLO I - NORME PRELIMINARI	5
<i>ART. 1 - NATURA DEL REGOLAMENTO.....</i>	<i>5</i>
<i>ART. 2 - OGGETTO, FINALITÀ E COSTITUZIONE DEL REGOLAMENTO</i>	<i>5</i>
<i>ART. 3 - LINEE GENERALI.....</i>	<i>6</i>
<i>ART. 4 - REQUISITI DI QUALITÀ AMBIENTALE</i>	<i>6</i>
<i>ART. 5 - OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE</i>	<i>7</i>
<i>ART. 6 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.....</i>	<i>7</i>
<i>ART. 7 - INTERVENTI ATTUATI DA SOGGETTI PRIVATI.....</i>	<i>8</i>
<i>ART. 8 - INTERVENTI UNITARI.....</i>	<i>8</i>
<i>ART. 9 - INTERVENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</i>	<i>8</i>
TITOLO III - NORME PER L'ARREDO E IL DECORO DELL'AMBIENTE URBANO	10
<i>ART. 10 - RIORDINO DELL'ARREDO URBANO MINORE</i>	<i>10</i>
CAPO I: ELEMENTI TECNOLOGICI PUBBLICI E PRIVATI	10
<i>ART. 11 - ELEMENTI TECNOLOGICI – DISPOSIZIONI GENERALI</i>	<i>10</i>
<i>ART. 12 - CAVI ELETTRICI E TELEFONICI E ARMADIETTI TECNOLOGICI.....</i>	<i>11</i>
<i>ART. 13 - TUBI DEL GAS E CANNE FUMARIE</i>	<i>11</i>
<i>ART. 14 - CONDUTTURE ACQUA, SCARICHI FOGNARI, GRONDE, PLUVIALI</i>	<i>12</i>
<i>ART. 15 - IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA</i>	<i>12</i>
<i>ART. 16 - APPARECCHI DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA.....</i>	<i>13</i>
<i>ART. 17 - ANTENNE E PARABOLE.....</i>	<i>13</i>
CAPO II: OGGETTISTICA FUNZIONALE	13
<i>ART. 18 - OGGETTISTICA FUNZIONALE.....</i>	<i>13</i>
<i>ART. 19 - CONTENITORI ESPOSITIVI.....</i>	<i>14</i>
<i>ART. 20 CONTENITORI DISTRIBUTIVI</i>	<i>14</i>
CAPO III: OGGETTISTICA PER LA COMUNICAZIONE.....	14
<i>ART. 21 OGGETTISTICA PER LA COMUNICAZIONE.....</i>	<i>14</i>
<i>ART. 22 - REGOLE PER IL RIORDINO.....</i>	<i>14</i>
<i>ART. 23 - SEGNALETICA PER INDICAZIONE ATTIVITÀ PROFESSIONALI E SEGNALETICA PER I MONUMENTI.....</i>	<i>15</i>
<i>ART. 24 - BACHECHE INFORMATIVE.....</i>	<i>16</i>
<i>ART. 25 - INSEGNE PUBBLICITARIE DI ESERCIZI COMMERCIALI</i>	<i>17</i>
<i>ART. 26 - TIPOLOGIE DI INSEGNE AMMESSE</i>	<i>17</i>
<i>ART. 27 - CONTENUTO DELLE INSEGNE.....</i>	<i>18</i>
<i>ART. 28 - MATERIALI E MANUTENZIONE DELLE INSEGNE</i>	<i>18</i>
<i>ART. 29 - ATTREZZATURE E MATERIALI NON CONSENTITI PER LE INSEGNE.....</i>	<i>18</i>
<i>ART. 30 - DEROGHE AL POSIZIONAMENTO</i>	<i>19</i>
<i>ART. 31 - TUTELA DI PAVIMENTAZIONI DI STRADE E PIAZZE, FONTANE PUBBLICHE E MONUMENTI, BUCHE PONTAIE.....</i>	<i>21</i>
<i>ART. 32 SEGNALETICA PER INFORMAZIONI E ORIENTAMENTO E SEGNALETICA STRADALE.....</i>	<i>21</i>

TITOLO IV - STRUTTURE ESPOSITIVE E ATTREZZATURE ANNESSE.....	23
ART. 33 - INTERVENTI CONSENTITI	23
CAPO I: VETRINE.....	23
ART. 34- VETRINE E ATTREZZATURE ESPOSITIVE INTERNE AI VANI.....	23
CAPO II: SERRAMENTI.....	24
ART. 35 - SERRAMENTI.....	24
ART. 36 - SERRAMENTI E INFISSI DI TIPO TRADIZIONALE	24
TITOLO V - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO: ELEMENTI DI ARREDO PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI RISTORO, EDELEMENTI DI ARREDO PUBBLICO URBANO	25
CAPO I: NORME GENERALI.....	25
ART. 37 - NORME GENERALI	25
ART. 38 - REGOLE PER IL RIORDINO.....	26
CAPO II: ELEMENTI DI ARREDO A SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI	27
ART. 39 - ELEMENTI DI ARREDO E ATTREZZATURE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI DEDITE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE	27
ART.40 – SEDIE, TAVOLI E COMPLEMENTI DI ARREDO.....	27
ART.41 - COPERTURE PARASOLE: OMBRELLONI.....	28
ART.42 - ELEMENTI PER L'ILLUMINAZIONE DELLE AREE ESTERNE AGLI esERCIZI COMMERCIALI, E LUMINARIE NATALIZIE	28
ART.43 - VASI E FIORIERE.....	28
ART.44 – GAZEBO, DEHORS CHIUSI, CHIOSCHI.....	29
CAPO III: ALTRI ELEMENTI DI ARREDO URBANO	31
ART.45 - DISSUASORI	31
ART.46 - INFERIATE, RINGHIERE, BALAUSTRATE E TRANSENNE.....	31
ART.47 - PANCHINE.....	31
ART.48 - CESTINI PORTARIFIUTI E CASSONETTI	31
CAPO IV: OBBLIGHI E DEROGHE.....	32
ART.49 - OBBLIGHI	32
ART. 50 - TASSAZIONI PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, E ALTRI TIPIDI IMPOSTE E TRIBUTI	32
ART. 51 - DEROGHE	33
TITOLO VI - SOSTEGNO FINANZIARIO A FAVORE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI	34
ART. 52 –ADEGUAMENTO NELLE ANNUALITÀ 2022/2023 DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI ESISTENTI PER ARREDI PER ESTERNO	34
ART. 53 –RINNOVO DELLE ATTREZZATURE/ARREDI FISSI ENTRO DUE ANNI.....	34
TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	36
ART. 54 - DECORRENZA E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA PER LE STRUTTURE ESISTENTI	36
TITOLO VIIi - SANZIONI.....	38
ART. 55 - UFFICI COMUNALI DI COMPETENZA.....	38
ART. 56 - DISPOSIZIONI PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI EL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE.....	38

ART. 57 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI.....	38
ART. 58 - SANZIONE ACCESSORIA – SOSPENSIONE E REVOCA DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI	38
ART. 59 - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE.....	39
ART. 60 - NORME GENERALI FINALI	39
FONTI BIBLIOGRAFICHE.....	40

TITOLO I - NORME PRELIMINARI

ART. 1 - NATURA DEL REGOLAMENTO

- 1.1 Il presente Regolamento è un atto normativo le cui disposizioni, nell'obiettivo di pubblico interesse e di tutela dei valori architettonici e ambientali, regolano l'ordinato sviluppo edilizio sotto il profilo del decoro e dell'arredo.
- 1.2 Qualora si verifichi che le norme del presente regolamento entrino in contrasto con quelle di altri regolamenti del comune, per il principio di specialità prevale il presente Regolamento.
- 1.3 Sono escluse dall'applicazione di quanto stabilito dal precedente comma tutte le norme sulla sicurezza per l'applicazione delle quali, laddove sia possibile, è comunque necessario il rispetto del decoro urbano secondo i principi stabiliti dal presente Regolamento.
- 1.4 Laddove le norme del presente regolamento entrino in contrasto con eventuali norme sovraordinate, prevalgono le norme sovraordinate. Nei casi in cui vi siano pareri relativi al rispetto di norme igienico-sanitarie, di sicurezza stradale, o di altre norme inderogabili, che impongano esplicite prescrizioni tali per cui non sia applicabile il pieno rispetto delle norme del presente regolamento, l'ufficio comunale di competenza dovrà prenderne atto ed attuare la soluzione ritenuta più adeguata allo specifico caso.

ART. 2 - OGGETTO, FINALITÀ E COSTITUZIONE DEL REGOLAMENTO

- 2.1 Il presente Regolamento ha valore di disciplina e intende preservare in maniera decorosa sia ai fini ambientali che storico-architettonici, culturali e turistici, il centro storico del Comune di Polizzi Generosa come individuate nell'Allegato A.
- 2.2 Esso definisce una serie di criteri e di norme per la realizzazione e l'installazione di insegne di esercizio, targhe, vetrine, arredi e attrezzature a servizio delle **attività commerciali**¹, e in generale di tutti quegli elementi che partecipano all'organizzazione e configurazione dell'arredo urbano; ponendosi l'obiettivo di potenziare la qualità dei pubblici servizi affinché, nell'esecuzione degli stessi, siano soddisfatte le esigenze di solidità, estetica, decoro, sicurezza, igiene, in rapporto all'esigenza di salvaguardare i valori architettonici e ambientali della città.
- 2.3 L'**Allegato A** al presente Regolamento individua il centro storico quale zona della città interessata dall'applicazione della sua normativa.
- 2.4 L'**Allegato B** "*Ambiti Urbani Unitari*", individua le principali vie storiche e piazze, anche con presenza di attività commerciali, suscettibili di maggior tutela e per cui siano da privilegiare interventi che affrontino in modo coordinato la progettazione e la sistemazione degli elementi di arredo urbano.
- 2.5 L'**Allegato C** - "*Abaco dell'Arredo Urbano*" - è una guida agli interventi. Tale documento raccoglie le schede tecniche di alcuni degli elementi che compongono l'arredo urbano. In esso sono descritte le varie tipologie di elementi costituenti l'arredo urbano, e sono riportate indicazioni in merito alle tipologie d'intervento previste per gli stessi. L'Allegato C contiene, inoltre, una specifica sezione dedicata alle tavole cromatiche, in cui sono riportati alcuni campioni di colore da utilizzare come riferimento per la colorazione degli elementi che costituiscono l'arredo urbano.
- Vista la variabilità dei prodotti esistenti in commercio, i campioni di colore e gli esempi di artefatti tecnologici e di arredo riportati nell'allegato sono da considerarsi puramente indicativi, pertanto i colori e gli artefatti da adottare sono sempre da concordarsi con l'ufficio comunale di competenza cercando di trovare, di volta in volta, la soluzione più adeguata al contesto in cui è inserito ogni specifico intervento.

¹ Sono comprese tra le "**attività commerciali**" di cui al precedente comma 2.2, e di cui ai successivi articoli, anche tutte le tipologie di attività classificate dalla vigente normativa come attività artigianali, uffici, e attività di servizio alla persona che operano all'interno del centro storico

Sono invece prescrittive quelle indicazioni dell'Allegato C che vengono esplicitamente richiamate dalle norme del Regolamento (in particolare si fa riferimento agli schemi grafici che indicano posizionamento e dimensioni degli artefatti).

2.6 L'Allegato D – “Zone Titolo VI” – individua le zone del centro storico in cui è possibile accedere ai sostegni messi a disposizione dall'Amministrazione comunale per mettere a norma le attrezzature e gli arredi delle attività commerciali prima dei termini stabiliti dal presente regolamento.

2.7 L'Allegato E – “Modulo di Richiesta sostegno economico” secondo quanto stabilito nel titolo VI.

ART. 3 - LINEE GENERALI

L'insieme degli oggetti e delle attrezzature correlati allo svolgimento delle attività urbane costituiscono il complesso di elementi che concorrono a definire l'immagine della città. La loro organizzazione dovrà sempre considerare il contesto urbano di riferimento e le caratteristiche architettoniche delle facciate e degli ambienti in cui si andranno a inserire, adottando come principio di base il conseguimento dell'unitarietà e omogeneità degli elementi e il decoro complessivo dei luoghi.

ART. 4 - REQUISITI DI QUALITÀ AMBIENTALE

4.1 Una continua e attenta manutenzione degli edifici, degli impianti, delle opere e delle aree comprese nell'ambito del territorio comunale deve essere, per tutti gli operatori, pubblici e privati, una prassi costante e responsabile.

4.2 I requisiti di qualità ambientale possono intendersi soddisfatti se si attuano le operazioni periodiche di regolare manutenzione sia sotto il profilo della qualità estetica, sia sotto il profilo della sicurezza, dell'efficienza e del decoro. I titolari di diritti sui beni, i rappresentanti di società ed enti pubblici o a essi assimilati, gli amministratori, i concessionari e chiunque sia assegnatario di beni e immobili siti all'interno del territorio comunale, sono responsabili della periodica esecuzione dei lavori di manutenzione, in modo tale da garantire il soddisfacimento dei predetti interessi (estetica, decoro, sicurezza, igiene, pulizia, efficienza).

4.3 Elemento non meno importante del decoro e della qualità estetica dell'ambiente del centro storico, è costituito dalle varie tipologie di attività commerciali che in esso operano. Prediligendo quei tipi di attività legate all'artigianato locale.

4.4 I requisiti di qualità ambientale del centro storico devono essere tutelati a partire dalla qualità della progettazione dei nuovi interventi, nell'allestimento degli arredi urbani da parte della pubblica amministrazione, e nell'allestimento degli spazi esterni alle attività commerciali che operano con occupazione di suolo pubblico. Pertanto, in alcuni Ambiti Urbani Unitari di particolare valore simbolico e ambientale come ad esempio Via Garibaldi, Piazza Gramsci, Piazza XXVII Maggio, Via Roma, ecc., per interventi di particolare impatto quali quelli eseguiti tramite Piani Unitari di Arredo urbano di cui al successivo Art.8, sarebbe opportuno affidare la progettazione dell'ambiente e dei suoi elementi di caratterizzazione estetica a tecnici laureati che abbiano una preparazione adeguata per affrontare le problematiche culturali ed architettoniche che tali situazioni impongono.

TITOLO II - NORME PROCEDURALI**ART. 5 - OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE**

5.1 Il Comune esercita, attraverso i competenti uffici comunali, il necessario controllo sulla rispondenza degli interventi eseguiti ai requisiti di qualità ambientale.

5.2 Su spazi pubblici o privati visibili da luogo pubblico, è vietata l'installazione di attrezzature o di elementi di arredo urbano che non siano espressamente consentiti dal presente regolamento.

5.3 Il presente Regolamento esclude la possibilità di esporre, inserire o installare su spazi e immobili pubblici, o privati visibili da luogo pubblico, opere d'arte e d'artigianato o simili, quali ad esempio: statue o sculture o installazioni artistiche in genere, fregi, opere a rilievo o a bassorilievo, affreschi e dipinti in genere, nicchie o edicole votive, di qualsiasi forma e natura, senza previa autorizzazione da parte degli uffici comunali di competenza

5.4 Previo parere favorevole degli uffici comunali di competenza e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo, anche con l'ausilio di una commissione di esperti d'arte (critici, storici dell'arte e artisti di comprovato valore), l'Amministrazione Comunale ha facoltà di installare, o di far installare, gli elementi di cui al precedente comma.

5.5 Senza preventivo parere o autorizzazione da parte degli uffici comunali di competenza, su spazi pubblici o privati visibili da luogo pubblico, non possono essere installati o esposti, in maniera permanente o provvisoria, fissi o mobili, attrezzature, elementi decorativi e di arredo urbano di qualsiasi genere e tipo, e quanto altro sia oggetto del presente regolamento. Sono fatte salve le installazioni che non necessitano di preventiva autorizzazione da parte del Comune, o eventualiesenzioni riservate agli Enti gestori dei servizi (Enel, Telecom, Simegas, ecc...) derivanti da specifiche normative, come meglio indicato nei seguenti articoli.

5.6 Nel caso di interventi su edifici o ambiti urbani tutelati ai sensi dell'art.10 del Dlgs42/2004 (ex 1089/39), dovrà essere ottenuto nulla osta dei competenti uffici della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo.

ART. 6 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

6.1 Per le procedure di richiesta e di rilascio delle autorizzazioni, e per quanto non esplicitamente prescritto e normato dal presente Regolamento, in materia di occupazione di suolo pubblico e in materia di installazione di impianti pubblicitari, si richiamano e si fanno propri i seguenti strumenti normativi:

6.1.1 per l'occupazione di suolo pubblico con arredi urbani o attrezzature di qualsiasi natura, e per lavori eseguiti da Enti gestori o simili, si fa riferimento ai seguenti strumenti normativi:

- *Nuovo Codice della Strada - D.lgs 30/04/1992 n. 285;*
- *Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada - D.lgs 16/12/1992 n. 495;*
- *Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/07/1992 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo);*
- *Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro - D.lgs n.81/2008;*
- *Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 30/2021;*
- *Delibera di Giunta Municipale n. 89 del 31/05/2022 avente ad oggetto: Approvazione delle tariffe per l'anno 2022 del canone unico patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria*

6.1.2 per richieste strettamente inerenti il commercio si fa riferimento al vigente Regolamento Commercio su Aree Pubbliche approvato con Delib. del C.C. n.51 del 27/06/1997 e successive Delib. Del C.C. n. 94 del 09/08/2002 e n.27 del 04/07/2017 con le quali sono state ampliate le zone di sosta;

6.1.3 Si fa inoltre riferimento agli altri strumenti normativi, atti e regolamenti che costituiscono integrazione o modifica di quelli citati nei precedenti commi.

6.2 Ad eccezione delle occupazioni di urgenza, nessuna occupazione di suolo pubblico può avvenire senza il rilascio del provvedimento autorizzativo da parte degli Uffici Comunali di competenza.

6.3 Sono soggetti a specifica approvazione da parte della **Giunta Comunale** gli interventi e le installazioni attuate attraverso i Piani Unitari di Arredo Urbano di cui al successivo Art.8.

6.4 In uno spirito di collaborazione, le società e gli Enti fornitori, così come i privati cittadini, possono chiedere all'ufficio comunale di competenza un **parere preliminare** agli interventi e alle installazioni di attrezzature o arredi urbani qualora lo ritenessero necessario.

6.5 Nei casi di **interventi in deroga** previsti dal presente Regolamento, è sempre obbligatoria la richiesta di parere agli uffici di competenza.

ART. 7 - INTERVENTI ATTUATI DA SOGGETTI PRIVATI

7.1 Negli ambiti del territorio comunale espressamente individuati dal presente Regolamento (centro storico), l'affissione, la segnaletica, la pubblicità commerciale e ogni altra forma di esposizione al pubblico d'insegne o merci, o utilizzo di elementi di arredo di cui ai seguenti articoli, attuata da parte di soggetti privati; nonché le opere necessarie per l'installazione delle relative attrezzature, sono consentite solo nei limiti di cui al presente Regolamento attivando le procedure riportate nei precedenti Artt. 5 e 6.

7.2 Gli interventi ricadenti nelle fattispecie degli interventi di tipo urbanistico/edilizio sono assoggettati alla specifica normativa di riferimento in materia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.; Regolamento Edilizio Comunale, ecc.).

ART. 8 - INTERVENTI UNITARI

8.1 E' consentita l'attuazione da parte di più soggetti pubblici e/o privati, di opere di arredo e sistemazione degli spazi e immobili pubblici e/o privati, con un progetto unitario riferito a specifici ambiti urbani e/o comunque a parti contigue e circoscritte di centro storico. Il progetto si configurerà come un Piano Unitario di Arredo Urbano e dovrà riguardare un ambito urbano omogeneo, mediante una proposta costituente progetto unitario riferito a singole vie o piazze, da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale. La proposta dovrà contenere criteri di unitarietà per l'intero ambito interessato.

8.2 All'interno degli Ambiti Urbani Unitari, individuati dall'Allegato B del presente Regolamento, possono altresì essere presentati Piani Unitari di Arredo Urbano per interventi su spazi e/o immobili pubblici da parte del Comune.

8.3 È comunque obbligatorio intervenire con Piani Unitari nei casi d'interventi e installazioni che prevedano il coinvolgimento di più esercizi commerciali o di interventi installazioni che prevedano l'interessamento di aree omogenee comprese all'interno degli Ambiti Urbani Unitari di cui all'Allegato B o di parti del centro storico assimilabili ad ambiti urbani unitari per caratteristiche architettoniche, urbanistiche e ambientali.

8.4 I suddetti Piani Unitari di Arredo Urbano sono da considerarsi dei veri e propri strumenti di pianificazione attuativa. Pertanto possono essere elaborati e firmati solo da tecnici professionisti laureati regolarmente iscritti ai relativi Ordini Professionali di appartenenza che abbiano comprovata competenza professionale in progettazione architettonica, urbanistica, paesaggistica, design.

8.5 Per progetti Piani Unitari di Arredo Urbano, è necessario acquisire il preventivo parere della Soprintendenza. In tutti gli altri casi è facoltà dell'ufficio comunale di competenza richiedere il suddetto parere che sarà obbligatorio nei casi di immobili sottoposti a specifica tutela monumentale e/o paesaggistica.

ART. 9 - INTERVENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

9.1 Alla pubblica affissione, all'illuminazione, alla pavimentazione stradale, e alle altre opere di arredo pubblico, sistemazione e attrezzatura degli spazi pubblici, provvede l'Amministrazione Comunale, mediante piani di settore, specifici progetti di opere pubbliche o Piani Unitari di Arredo Urbano. Tali

tipologie di intervento dovranno comunque adottare criteri di unitarietà per l'intero insediamento storico.

9.2 I Piani Unitari di Arredo Urbano d'iniziativa Comunale e il Programma di Adeguamento Triennale di cui all'Art.54 comma 54.6 del presente Regolamento, sono realizzati dall'ufficio LL.PP. che, sugli stessi, dovrà acquisire parere favorevole dell'Ufficio Urbanistica e di tutti gli altri uffici ed enti di competenza.

TITOLO III - NORME PER L'ARREDO E IL DECORO DELL'AMBIENTE URBANO

ART. 10 - RIORDINO DELL'ARREDO URBANO MINORE

A integrazione delle norme del Regolamento edilizio Comunale, le presenti disposizioni sono finalizzate al riordino di tutti gli **elementi tecnologici pubblici e privati**, dell'**oggettistica funzionale** e dell'**oggettistica per la comunicazione** costituenti l'arredo urbano minore collocati nelle facciate degli edifici del centro storico e negli spazi del centro storico, che siano pubblici, o privati visibili da luoghi pubblici.

CAPO I: ELEMENTI TECNOLOGICI PUBBLICI E PRIVATI

ART. 11 - ELEMENTI TECNOLOGICI – DISPOSIZIONI GENERALI

11.1 Per elementi tecnologici pubblici e privati s'intendono gli elementi tecnologici connessi alla fornitura dei servizi a rete gestiti da Enti pubblici o privati, e gli elementi tecnologici d'uso privato la cui installazione interferisce con le facciate degli edifici e in generale con l'ambiente urbano.

11.2 Gli elementi tecnologici presi in considerazione sono i seguenti: rete di distribuzione dell'energia elettrica e linee telefoniche, condutture di acqua e gas, impianti di illuminazione pubblica, antenne e parabole, comprensivi di: cavi, armadi, scatole di derivazione, partitori telefonici, cassette, centraline e simili, e di tutti gli elementi tecnologici correlati agli impianti e situati in luogo pubblico, o in luogo privato visibile da luogo pubblico.

11.3 A partire dalla data di approvazione del presente Regolamento, le società fornitrici hanno l'obbligo di attenersi al rispetto delle sue direttive e prescrizioni, per tutte le nuove installazioni o per gli interventi di manutenzione dell'esistente.

11.4 In generale gli interventi sugli elementi tecnologici dovranno tendere a un riordino degli impianti sulle facciate degli edifici e lungo le strade, per realizzare installazioni che garantiscano il minimo impatto architettonico e ambientale.

11.5 Le nicchie di alloggiamento dei vari contatori (gas, acqua, Telecom, Enel, ecc) sulle facciate, nei limiti del possibile, devono essere allineate tra loro. In ogni caso la disposizione e le caratteristiche estetiche degli elementi tecnologici dovranno essere come descritto ai successivi commi, e concordate con l'ufficio comunale di competenza.

11.6 È vietata l'installazione anche temporanea di apparecchiature tecnologiche, e il passaggio di cavi di qualsiasi tipo sugli alberi.

11.7 Fatto salvo quanto espressamente vietato al precedente comma 11.6 e al successivo Art.15 comma 15.2, non è vietata l'installazione di cavi, apparecchiature tecnologiche e impianti, di carattere temporaneo, utilizzati per le manifestazioni pubbliche approvate dall'Amministrazione Comunale. I suddetti elementi devono essere rimossi entro un massimo di quindici giorni dalla fine della manifestazione. La disposizione dei suddetti elementi dovrà comunque essere eseguita nel rispetto del decoro urbano, evitando di danneggiare o occultare gli elementi di valore storico architettonico e monumentale, nonché gli elementi di arredo urbano che caratterizzano il centro storico.

11.8 È consentita l'installazione di luminarie nel solo periodo natalizio, a partire dal 1 dicembre al 31 gennaio, per il decoro di attività commerciali, case, vie, piazze, cortili, giardini, terrazzi ecc.

11.9 L'Amministrazione Comunale s'impegna:

- a) a stabilire con gli Uffici Tecnici degli Enti erogatori dei servizi pubblici un riordino totale delle reti distributive, concordando metodi e tempi operativi;
- b) a provvedere, nei tempi e modalità di cui al successivo Art.54 comma 54.6, all'installazione di appositi alloggiamenti e/o elementi di sostegno per il passaggio di cavi e l'installazione di quadri o apparecchi tecnologici temporanei necessari per le eventuali manifestazioni pubbliche, evitando quindi di utilizzare passaggi occasionali non coerenti con il presente regolamento.

11.10 Ai sensi dell'Art.6 comma 6.4, le società e gli Enti fornitori e/o gestori, così come i privati cittadini, possono chiedere all'ufficio comunale di competenza un parere preliminare agli intereventi qualora lo ritenessero necessario.

ART. 12 - CAVI ELETTRICI E TELEFONICI E ARMADIETTI TECNOLOGICI

12.1 Nel caso di interventi che interessino la ristrutturazione, manutenzione straordinaria e il restauro complessivo di facciate di edifici pubblici o privati, è obbligatorio riordinare in modo organico i cavi della rete elettrica e telefonica, in modo da rendere pienamente leggibile l'impianto architettonico e, nel contempo, occultare il più possibile alla vista la presenza dei cavi e degli altri elementi tecnologici suddetti.

12.2 L'organizzazione dei cavi dovrà essere prevista in fase di progetto e approvata dagli uffici comunali di competenza previo parere obbligatorio degli enti gestori che dovranno esprimersi anche sulla corretta sistemazione degli impianti in facciata ai fini di limitarne l'impatto visivo. I cavi dovranno essere alloggiati in apposite canalizzazioni interrate, in scanalature interne alle murature, o in condotti sottotraccia.

12.3 Sulle facciate degli edifici le calate verticali dovranno essere alloggiare in appositi discendenti posizionati in corrispondenza dei limiti delle unità edilizie; i passaggi orizzontali vanno posti sotto il manto di copertura, immediatamente sopra le gronde, nell'inserzione tra parete verticale e gronda; oppure, i cavi possono passare (sempre utilizzando appositi condotti di alloggiamento), al di sopra delle fasce marcapiano, delle cornici o delle fasce marca davanzale, il più possibile arretrati per essere occultati alla vista.

12.4 In ogni caso i condotti che alloggiano i cavi dovranno essere realizzati con materiali adeguati alle preesistenze o comunque equivalenti, e opportunamente mimetizzati adottando anche colori simili ai paramenti di fondo sui quali si inseriscono.

12.5 Gli armadietti tecnologici e le scatole di derivazione, devono essere occultati alla vista, posizionati, se possibile, sotto il manto stradale, o fuori terra su vie secondarie. Laddove non siano praticabili le soluzioni anzidette e laddove non compromettano la stabilità delle strutture e/o la compagine architettonica dell'edificio, tali elementi tecnologici possono essere posizionati anche in nicchie esistenti o ricavate sulle facciate laterali degli edifici, rivestendo gli sportelli con listelli di muratura che si mimetizzino alle murature esistenti.

12.6 Gli elementi tecnologici di cui al punto precedente, se installati in appoggio alle facciate degli edifici, dovranno essere posizionati riducendo al minimo l'impatto visivo e rispettando gli elementi architettonici di pregio delle facciate stesse. Dovranno quindi essere accorpati e ordinati razionalmente, impiegando il minimo della superficie possibile.

12.7 In linea di massima, gli armadietti e le scatole di derivazione, se a vista, dovranno essere color grigio canna di fucile, oppure se applicati sulla superficie delle facciate avere colorazioni o materiali che si mimetizzino con le stesse.

ART. 13 - TUBI DEL GAS E CANNE FUMARIE

13.1 Le tubazioni del gas, di norma, non possono essere installate a vista sulla facciata; le stesse, devono trovare alloggiamento nelle facciate interne, nascoste alla vista dalla pubblica via – fatto salvo il rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti in materia.

13.2 Qualora sia dimostrata l'impossibilità di operare nel modo descritto al precedente comma, le tubazioni potranno essere collocate sulle facciate laterali prospicienti vie di minor importanza, e solo in ultima ipotesi sulla facciata principale. In quest'ultimo caso, le tubazioni dovranno essere ordinatamente allineate in una delle estremità della facciata, dipinte del colore della stessa, o inserite in appositi alloggiamenti e discendenti in rame. L'organizzazione delle tubazioni e degli armadietti relative alla distribuzione del gas metano deve essere valutata anche dagli enti gestori per quanto di loro competenza.

13.3 Sulla facciata prospiciente la pubblica via è tollerata solo la tubazione principale, disposta in modo da essere quanto più possibile nascosta alla vista. La tubazione deve essere alloggiata in un'apposita

scanalatura o canalizzazione realizzata con materiali adeguati alle preesistenze o comunque equivalenti, e opportunamente mimetizzati adottando anche colori simili ai paramenti di fondo sui quali si inseriscono.

13.4 L'installazione in facciata del contatore del gas, se possibile, deve trovare alloggiamento in un'apposita nicchia opportunamente occultata da una chiusura, a filo facciata, fatta con sportelli che si mimetizzino alla facciata stessa come prescritto al successivo comma. Contatori esterni (e relativi armadietti) che non possano essere incassati, devono essere di color grigio canna di fucile o mimetizzati con la facciata.

13.5 Nel caso di facciate intonacate si ammettono sportelli opportunamente trattati per accogliere un intonachino identico a quello di facciata. Nel caso di facciate in pietra o mattone faccia vista, si devono utilizzare sportelli con telaio in ferro di colore grigio canna da fucile. È vietato il passaggio di canne fumarie in facciata.

13.6 Previo parere dell'ufficio comunale di competenza, in deroga al precedente comma, nei casi in cui sia dimostrata l'impossibilità di far passare le canne fumarie internamente agli edifici, o sottotraccia nelle murature, è possibile far passare le canne fumarie nelle chiostrine o nei cortili interni che non siano caratterizzati da elementi di pregio; o sulle facciate secondarie e più nascoste degli edifici. In questo caso le canne fumarie dovranno essere rigorosamente rivestite in rame, avere dimensioni del diametro ridotte allo stretto necessario per la loro funzionalità, non dovranno coprire eventuali elementi storico documentari o decorativi presenti sulle murature, non dovranno arrecare intralcio alla fruibilità delle strade, né alle vedute esistenti; dovranno partire da un'altezza minima di 2.20 m da terra. Resta comunque tassativamente vietato il passaggio di canne fumarie sulle facciate principali dei palazzi e su quelle che affacciano sugli ambiti urbani unitari n. 1 e n. 2 di cui all'Allegato B o che siano visibili da questi.

ART. 14 - CONDUTTURE ACQUA, SCARICHI FOGNARI, GRONDE, PLUVIALI

14.1 Le condutture dell'acqua non possono essere posizionate in facciata.

14.2 Il contatore deve essere alloggiato in apposita nicchia opportunamente occultata come previsto nell'articolo precedente.

14.3 Su una stessa facciata, le nicchie di alloggiamento dei vari contatori (gas, acqua, telecom, ecc) devono essere allineate tra loro.

14.4 In generale le condutture degli scarichi fognari devono essere occultate alla vista;

14.5 Gronde, canali, scossaline e discendenti installati in facciata devono essere in rame. I discendenti devono inoltre avere terminali in ghisa per un'altezza di min 1,5 m da terra. I canali di gronda devono essere mantenuti in condizioni di pulizia e decoro, eripuliti periodicamente.

14.6 L'organizzazione delle tubazioni e degli armadietti relative alla distribuzione dell'acqua deve essere valutata anche dagli enti gestori per quanto di loro competenza.

ART. 15 - IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA

15.1 Gli elementi della pubblica illuminazione devono adeguarsi alle apparecchiature storiche in ghisa e ferro esistenti, sia per la sostituzione che per la messa in opera di armature e sostegni. In ogni caso, per tali elementi dovrà essere utilizzato il colore grigio antracite/grafite/canna di fucile di cui all'All. C. In generale per la pubblica illuminazione, su palo, su mensola, o sospesa, il Comune dovrà adottare soluzioni volte al conseguimento di: uniformità, qualità estetica e sicurezza stradale, seguendo criteri di omogeneità tipologica, formale e materiale, nonché il rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento luminoso e risparmio energetico.

15.2 Sui lampioni del centro storico, è vietata l'affissione e l'installazione anche solo temporanee di locandine pubblicitarie, segnaletica stradale di qualsiasi tipo, ed elementi tecnologici (tipo altoparlanti, quadri elettrici, casse, corpi illuminanti estranei ai lampioni stessi, ecc.)

15.3 Gli impianti di videosorveglianza o altri apparecchi simili devono avere un colore integrato al supporto sul quale vengono installati al fine di limitare al minimo l'impatto visivo.

ART. 16 - APPARECCHI DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA

16.1 È vietata l'installazione di apparecchi di condizionamento d'aria, di caldaie, serbatoi, motori, o altri macchinari e apparecchiature tecniche simili, sulle facciate, nei balconi, sulle coperture, e in genere lungo le strutture perimetrali degli edifici prospicienti spazi pubblici o pubbliche vie. È altresì vietata l'installazione dei suddetti apparecchi all'interno di cortili o ambienti connotati da elementi architettonici e decorativi qualificanti o di particolare pregio. Laddove consentito, ai sensi dei successivi commi del presente articolo, per l'installazione dei suddetti apparecchi tecnologici è necessaria semplice comunicazione al comune. L'installazione di tali attrezzature in assenza di comunicazione o in difformità alle norme del presente Regolamento sarà sanzionata ai sensi dell'Art.56 comma 56.1.1 e 57 del presente Regolamento e all'obbligo di rimessa in pristino.

16.2 Tali attrezzature, compatibilmente con le norme di sicurezza e le esigenze funzionali, potranno essere posizionate nei cortili privi di elementi decorativi e architettonici di pregio, in vani seminterrati o interrati provvisti di bocche di lupo, nei sottotetti, e, opportunamente mimetizzate, su terrazzi e balconi, purché l'impianto non risultivisibile da spazi pubblici o da pubbliche vie.

16.3 È ammesso altresì il posizionamento dei macchinari per condizionatori, in nicchie già esistenti prive di valore storico- architettonico, chiuse con sportelli a griglia in ferro con maglie di larghezza massima 1cmx1cm, color grigio canna di fucile o dello stesso colore della parete, prevedendo gli opportuni accorgimenti per la raccolta delle acque di condensa al fine di evitare fenomeni di dilavamento delle pareti.

16.4 È ammesso il posizionamento delle bocchette dei condizionatori all'interno dei telai delle finestre. Tutte le apparecchiature tecnologiche suddette e di qualunque altro tipo, poste in facciata o sui balconi dei prospetti prospicienti le pubbliche vie, ricadenti nell'Ambito Unitario n. 1 e n.2 (Allegato B) in contrasto con le presenti disposizioni dovranno essere rimosse.

ART. 17 - ANTENNE E PARABOLE

17.1 Le antenne e parabole televisive, in numero non superiore a una per ogni unità condominiale, devono essere collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici a distanza dal filo di gronda non inferiore alla rispettiva altezza emergente dal tetto; sono da escludersi pertanto le installazioni su balconi o terrazzi non di copertura. Diviene prescrittiva, quando possibile, l'installazione sulla falda tergal e o su falde non prospicienti la pubblica via.

17.2 Per determinati ambiti urbani, individuati nell'Allegato B al presente regolamento, quando le dimensioni e la geometria della falda lo permettano, è comunque prescrittiva l'installazione delle parabole a una distanza dal filo di gronda pari a minimo il doppio della sua altezza. Possono essere ammesse, anzi sono consigliabili, collocazioni alternative (giardini o cortili, corpi edilizi ribassati, nicchie o chiostrine, ecc.) quando la conformazione dell'edificio renda tale collocazione di impatto minore rispetto a quella sulla copertura. Le parabole dovranno essere di colore tale da non arrecare contrasto con il colore delle coperture. Tutte le antenne dovranno essere prive di logotipi, fregi, scritte o altri elementi suscettibili di evidenziarne la presenza.

17.3 Nel caso di manutenzione ordinaria /straordinaria del tetto è obbligatoria la centralizzazione delle antenne televisive esistenti.

CAPO II: OGGETTISTICA FUNZIONALE

ART. 18 - OGGETTISTICA FUNZIONALE

18.1 L'oggettistica funzionale contempla: i **contenitori espositivi**, i **contenitori distributivi** e le **bacheche informative**.

18.2 Nel caso di esercizi commerciali non è consentita l'installazione, di contenitori od oggetti pubblicitari al di fuori della vetrina, salvo che la stessa sia in posizione arretrata rispetto al filo esterno

della facciata. Tutti i contenitori e vetrinette posti all'esterno, sulla pubblica via, in contrasto con le presenti disposizioni dovranno essere rimossi.

ART. 19 - CONTENITORI ESPOSITIVI

19.1 Per contenitori espositivi s'intendono le bacheche informative e le plance, gli espositori con cestelli o vetrinette mobili dei negozi. L'utilizzo degli stessi è consentito secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal presente Regolamento. Dovranno essere rimossi tutti quei contenitori e vetrinette che sono in contrasto con le presenti disposizioni e con l'ornato del fronte dell'edificio.

19.2 E' possibile mettere su suolo pubblico gli espositori di cui al precedente comma, ai lati della vetrina, nel numero massimo di 2 (due) per ogni esercizio commerciale e per il solo orario di apertura, per la sola esposizione di giornali, libri, cartoline, piccoli oggetti, CD, DVD, souvenir. Tali attrezzature dovranno essere riposte all'interno dei locali di pertinenza durante gli orari di chiusura degli stessi.

19.3 Gli espositori di cui ai precedenti commi, devono essere realizzati con struttura color grigio canna di fucile (All.C), e se dotati di vetri, gli stessi devono essere di tipo infrangibile.

19.4 E' consentito l'allestimento di massimo due espositori per ogni esercizio commerciale, d'ingombro massimo di cm 60x60x160, purché non intralcino il pubblico passaggio.

19.5 Non è ammesso l'appoggio e l'esposizione su suolo pubblico di altri articoli.

19.6 Non è ammesso l'appoggio su suolo pubblico di distributori automatici esterni alle vetrine di qualsiasi forma e tipo.

ART. 20 CONTENITORI DISTRIBUTIVI

Per contenitori distributivi s'intendono apparecchiature per la distribuzione di sigarette, caramelle, bibite, bancomat ecc. Per tali contenitori è vietata l'installazione a rilievo sulla facciata. Potranno essere installate, e nell'ambito di un progetto unitario, a filo vetrina di un negozio o istituto, possibilmente in posizione defilata.

CAPO III: OGGETTISTICA PER LA COMUNICAZIONE

ART. 21 OGGETTISTICA PER LA COMUNICAZIONE

21.1 È definita oggettistica per la comunicazione l'insieme degli elementi architettonici pubblicitari ed espositivi volti alla comunicazione e alla pubblicità di attività commerciali ed uffici. Tale categoria comprende: **targhe, bacheche, totem, affissioni, striscioni e insigne**, ed è soggetta alle presenti norme.

21.2 Nell'ambito del territorio comunale la pubblica affissione e la pubblicità sono effettuate mediante il servizio predisposto dall'Amministrazione Comunale negli spazi e secondo le modalità stabilite con apposito regolamento.

21.3 Ferme restando le norme specifiche dei vari regolamenti vigenti relativi alla pubblica affissione e alla pubblicità, per tutte le categorie di oggettistica per la comunicazione oggetto del presente Regolamento, valgono le seguenti norme volte al miglioramento del decoro urbano.

ART. 22 - REGOLE PER IL RIORDINO

22.1 Per ambiti urbani unitari, rappresentati da piazze, slarghi, o vie, comunque da parti urbanistiche morfologicamente omogenee, si tenderà a privilegiare interventi che affrontino in modo coordinato la progettazione e la sistemazione degli elementi di arredo e dell'oggettistica per la comunicazione, particolarmente connessi a funzioni di tipo commerciale.

22.2 Complessivamente, nelle operazioni di riordino, gli elementi di comunicazione presenti in facciata dovranno soddisfare i requisiti di uniformità per unità edilizia o per ambito urbano, di qualità estetica, leggibilità, sicurezza, fermo restando il rispetto del vigente Codice della Strada.

22.3 Il “segno” deve evitare di occultare gli aspetti artistico-ambientali del luogo.

22.4 Anche attraverso la formazione di Piani Unitari di Arredo Urbano, si dovrà tendere ad ottenere coerenza e integrazione fra l’oggettistica per la comunicazione e gli altri elementi di arredo urbano. I Piani Unitari di Arredo Urbano potranno anche individuare quei luoghi atti ad ospitare totem, vetrinette, espositori, realizzati per contenere i segnali e i simboli del linguaggio cittadino.

22.5 Ogni installazione deve essere fatta nel rispetto del sito in cui viene collocata, purché abbia dimensioni e caratteristiche tali da non ostruire la visuale di bellezze panoramiche, elementi architettonici ed edifici d’interesse storico-artistico, o recare comunque pregiudizio alla sicurezza stradale.

22.6 Non sono soggette al presente regolamento le forme di comunicazione e di pubblicità effettuate per fini di pubblico interesse degli organi della Pubblica Amministrazione, o comunque espressamente regolate da specifiche norme o disposizioni di leggi statali e regionali.

ART. 23 - SEGNALETICA PER INDICAZIONE ATTIVITÀ PROFESSIONALI E SEGNALETICA PER I MONUMENTI

23.1 Per contrassegnare la sede di uffici privati, studi professionali, aziende, associazioni e istituti, può essere collocata, lungo le facciate al piano terra degli edifici, una targa per ogni specifico soggetto. Le targhe vanno installate di fianco alle aperture nelle modalità di cui al successivo comma 23.2, e in caso di più unità, vanno raggruppate e organizzate razionalmente, senza occultare gli elementi decorativi che caratterizzano la facciata. Nei casi di dimostrata impossibilità all’installazione di fianco alle aperture, le targhe possono essere collocate sul portone d’ingresso, qualora lo stesso non rivesta interesse storico - artistico.

23.2 Nel caso di più targhe da installare su uno stesso edificio o di fianco ad unostesso vano, dovrà essere utilizzata una composizione con targhe aventi medesime caratteristiche per dimensioni forme e materiali, e dovranno essere installate allineate su un unico telaio portante.

23.3 Ogni targa può avere misura massima di cm. 21 x 30, sporgenza massima di cm. 2 dalla parete dell’edificio su cui è installata, e distanza min di cm 15 dallo spigolo interno del vano, o da quello esterno di eventuali aperture incorniciate.

23.4 Complessivamente, anche nelle operazioni di raggruppamento e riorganizzazione, accanto ad ogni lato del portone d’ingresso la superficie occupata da targhe non può essere superiore a 0,35 mq con un ingombro massimo di cm 36 di larghezza x cm 95 di altezza.

23.5 Le targhe potranno essere in metallo, ottone o bronzo anticati, in pietra, in terracotta, in vetro/plexiglass trasparente.

23.6 I caratteri utilizzati per le iscrizioni, potranno essere incisi, stampati; oppure applicati sulla superficie della targa. Anche per le scritte devono essere utilizzati materiali coerenti con quelli richiamati al comma precedente e colori adeguati al contesto.

23.7 Non possono essere installate targhe su elementi di valore storico artistico, o su elementi architettonici decorativi che contribuiscano a caratterizzare l’architettura delle facciate degli edifici.

23.8 Le targhe per la segnalazione dei monumenti e dei luoghi d’interesse artistico, devono essere realizzate ricorrendo a Piani Unitari di Arredo Urbano, al fine di ottenere una segnaletica omogenea, coerente ed efficace. La presenza di segnali con tipologie e materiali diversi nello stesso contesto urbano oltre ad essere poco rispettosa del decoro della città, genera confusione per il corretto orientamento e l’agevole fruizione dei monumenti e degli spazi urbani da parte di cittadini e turisti.

23.9 Le attrezzature di cui al precedente comma devono essere realizzate con forme semplici. Il loro posizionamento non deve occultare elementi caratteristici di edifici e monumenti. Gli eventuali disegni o grafici esplicativi e le scritte devono essere ben leggibili. I materiali da utilizzare per tali attrezzature possono essere i seguenti: ferro/metallo verniciato color grigio grafite/canna di fucile; ottone brunito; corten; vetro o plexiglass trasparenti. La scelta dei materiali e dei colori, così come la loro reciproca combinazione, dovrà essere frutto di attente valutazioni progettuali che tengano conto anche delle specifiche caratteristiche degli ambienti e dei monumenti su cui si andranno ad inserire le varie installazioni.

23.10 È opportuno che la segnaletica stradale direzionale relativa ai monumenti della città sia sempre coordinata e coerente con le attrezzature di cui ai precedenti commi 23.8 e 23.9.

ART. 24 - BACHECHE INFORMATIVE

24.1 L'Amministrazione, anche su proposta di più Enti o Società, previa presentazione di un progetto unitario, potrà concedere l'installazione di bacheche informative, da posizionarsi convenientemente raggruppate, in particolari luoghi del Centro Storico, da realizzare secondo le tipologie di cui ai successivi punti.

24.2 L'affissione in luoghi esposti alla pubblica vista di giornali, manifesti, comunicati e fogli in genere stampati o manoscritti, effettuata direttamente dai soggetti interessati potrà avvenire, nel rispetto delle leggi vigenti, esclusivamente entro apposite bacheche, le quali verranno predisposte e installate a cura e a spese degli interessati, previa autorizzazione rilasciata dai competenti organi comunali.

24.3 È vietata la realizzazione di scritte, figure o disegni direttamente sui prospetti degli edifici, sul fondo stradale o su altri tipi di supporto fisso.

24.4 Sono ammesse deroghe alle disposizioni precedenti per quelle comunicazioni da esporre in occasione di particolari manifestazioni o eventi straordinari, purché l'esposizione sia comunque limitata al tempo di durata della manifestazione e ai 30gg. precedenti, sia realizzata in modo da non produrre modifiche irreversibili ai supporti (prospetti degli edifici, sul fondo stradale o su altri tipi di supporto fisso) cui è applicato il materiale esposto, e venga prontamente rimossa allo scadere del periodo autorizzato.

24.5 Le bacheche ad uso di associazioni private o attività commerciali dovranno avere dimensioni massime di cm. 80x120, e potranno essere realizzate con struttura in ferro color grigio antracite/canna di fucile e vetro infrangibile.

24.6 L'installazione delle bacheche non potrà riguardare gli edifici tutelati ai sensi del D.lgs n.42/2004, o avvenire comunque in modo da sovrapporsi a lapidi, stemmi, superfici bugnate, affrescate o altrimenti decorate, ovvero a cornici, stipiti, lesene, marcapiani, archivolti, zoccolature e altri elementi dell'ornato architettonico.

24.7 La collocazione delle bacheche dovrà rispettare opportuni criteri di proporzionalità e simmetria, in modo tale che il perimetro delle bacheche risulti pressoché equidistante dagli elementi elencati sopra, e comunque:

- a) ad una distanza dal bordo esterno di tali elementi non inferiore a cm 40;
- b) ad un'altezza da terra non inferiore a cm 90 e non superiore a cm 130.

24.8 La collocazione delle bacheche è consentita sulle pareti degli edifici prospicienti le pubbliche vie o piazze i cui paramenti murari, i rivestimenti, le decorazioni architettoniche, siano mantenuti in condizioni di integrità e decoro.

24.9 La collocazione di più bacheche su uno stesso prospetto dovrà seguire criteri di distribuzione omogenei ed unitari.

24.10 Dovranno essere rimosse tutte le bacheche esistenti che risultino in contrasto con le presenti disposizioni e con l'ornato del fronte dell'edificio.

24.11 La struttura portante degli impianti destinati alle pubbliche affissioni e di altri mezzi pubblicitari, dovrà essere realizzata esclusivamente in metallo color grigio grafite/antracite/canna di fucile (All. C). Per tali attrezzature non sono ammessi impianti con luci ad intermittenza. Sono ammessi impianti con quadranti a schermo luminoso solo per comunicazioni di carattere sanitario o di pubblica utilità fatte dall'Ente Comunale o di altri enti addetti alla pubblica sicurezza. Resta comunque fermo il divieto di usare luci intermittenti e colori vivaci.

24.12 Sono esenti dai limiti dimensionali di cui al precedente comma 24.5 le bacheche o i pannelli destinati alle affissioni da parte dell'amministrazione pubblica che necessitano di dimensioni maggiori. Tali artefatti, che potranno essere sia a parete che con struttura su palo/i, dovranno avere le caratteristiche dimensionali e geometriche previste dagli specifici piani di settore. Restano comunque ferme le prescrizioni di cui al precedente comma 24.11, e le seguenti prescrizioni: le dimensioni di tali artefatti dovranno sempre essere

proporzionate ai luoghi in cui sono inseriti; tali artefatti dovranno essere costituiti da elementi architettonicamente adeguati alle caratteristiche del centro storico; non devono occultare gli apparati architettonici che caratterizzano gli edifici; non devono coprire vedute o scorci di paesaggio.

ART. 25 - INSEGNE PUBBLICITARIE DI ESERCIZI COMMERCIALI

L'inserimento di insegne ed indicazioni di carattere commerciale all'interno del centro storico concorre in maniera importante alla qualificazione o dequalificazione del contesto architettonico e ambientale esistente. Le insegne non devono pertanto alterare la percezione degli spazi urbani e degli elementi architettonici e di decoro degli edifici, e non possono essere installate in modo da coprire gli elementi decorativi degli edifici.

25.1 Devono avere sagoma regolare ed essere collocate in modo da non ostacolare la visibilità di segnali stradali, né creare pericolo per la circolazione. Nel caso siano effettuati lavori manutentivi e/o di restauro delle facciate di edifici in cui siano inserite delle attività commerciali, è fatto perciò obbligo di procedere contestualmente, e a seconda dello stato dei luoghi, al riordino, all'adeguamento e all'eventuale sostituzione delle insegne ed indicazioni commerciali e pubblicitarie esistenti, armonizzando le soluzioni nel contesto di un progetto unitario delle facciate, salvaguardando al contempo le insegne di valore storico-artistico e documentario.

25.2 Per ambiti urbani unitari, rappresentati da slarghi o porzioni di vie, o comunque da parti urbanisticamente omogenee, si dovranno privilegiare interventi che affrontino, in modo coordinato ed unitario, la progettazione e la sistemazione anche degli elementi che hanno funzioni commerciali.

ART. 26 - TIPOLOGIE DI INSEGNE AMMESSE

26.1 Ai locali destinati ad attività commerciali, artigianali, o a pubblici esercizi, è consentita unicamente l'installazione di insegne e scritte di tipo frontale completamente contenute entro il vano delle aperture esistenti ai piani terra, con esclusione delle finestre, senza interessare altre parti dell'edificio (balconi e pareti). Le insegne dovranno essere contenute entro il vano delle aperture sia in pianta che in prospetto, e arretrate di almeno 10 cm rispetto al filo esterno della muratura o di eventuali stipiti incorniciati. Laddove lo spessore delle murature del vano non lo consenta è ammessa deroga all'arretramento di 10 cm dell'insegna pur rimanendo fermo l'obbligo di un arretramento minimo rispetto al filo della parete esterna da concordarsi con l'ufficio comunale di competenza. In ogni caso, le insegne non potranno essere sporgenti rispetto al filo esterno del muro di facciata né collimare con lo stesso, evitando contaminazioni con elementi architettonici connotanti la facciata stessa.

26.2 Sono ammesse, previa valutazione della congruità degli interventi con i caratteri ambientali del centro storico e con le caratteristiche architettoniche della facciata da parte degli uffici competenti, le seguenti tipologie di insegna:

a) insegna formata da simboli e/o caratteri assoluti montati su supporto autoportante entro la luce netta delle vetrine, aventi altezza massima di 35 – 40 cm (l'altezza della scritta è da valutare in base allo spazio di installazione, al luogo e alle caratteristiche architettoniche della facciata);

b) insegna a pannello, sulla quale siano ottenuti i caratteri mediante stampa, pittura, traforo, incisione, rilievo ecc. entro la luce netta delle vetrine. L'altezza massima del pannello deve essere di 40cm. Tale altezza può essere incrementata fino a raggiungere un'altezza massima di 50 cm, solo nel caso in cui l'insegna vada inserita in vani più alti di 3 m e aventi dimensioni generali (larghezza e superficie complessiva) tali da non rendere l'impatto dell'insegna eccessivo rispetto al vano vetrina. La scritta dovrà essere contenuta tutta entro il pannello e l'altezza massima dei caratteri che la compongono dovrà essere in funzione dell'altezza del pannello considerando di lasciare un distacco minimo di almeno 5 cm tra i bordi della scritta e quelli del pannello. Nel caso di insegne inserite sotto archi ribassati l'altezza massima del pannello misurata all'estremità dell'arco non deve comunque superare i 40 cm;

c) scritte apposte direttamente sui vetri / vetrofanie che non occupino più del 20% della vetrina.

26.3 Le insegne e le scritte dovranno essere formate da segni e caratteri disposti su pannelli opachi o trasparenti, comunque non luminosi, inseriti tra l'intradosso dell'architrave e una linea orizzontale a quota non inferiore a ml. 2.20 da terra.

26.4 Nel caso di vani con architrave ad arco, i pannelli potranno essere inseriti nelle lunette comprese tra l'intradosso dell'arco e la linea d'imposta dell'arco medesimo. In ogni caso i pannelli dovranno essere estesi a tutto il contorno superiore del vano. Dovranno essere salvaguardate inferriate ed elementi di facciata di pregio storico.

26.5 Nel caso di portali aventi cornici e modanature di particolare pregio storico-architettonico, eventuali modifiche o sostituzioni di serramenti e infissi, e/o l'inserimento di eventuali insegne (possibile solo all'interno dell'intradosso dell'apertura), dovrà essere fatto adottando materiali e soluzioni progettuali volte al conseguimento del minimo impatto, nel rispetto dei caratteri storico-architettonici del portale e della facciata in cui esso è inserito.

ART. 27 - CONTENUTO DELLE INSEGNE

Le insegne e le scritte pubblicitarie potranno contenere unicamente il nominativo dell'esercizio e/o la denominazione dell'attività svolta, nonché un contrassegno o emblema stilizzato riferito alla sola attività svolta, ovvero simboli riferiti all'artigianato locale.

ART. 28 - MATERIALI E MANUTENZIONE DELLE INSEGNE

28.1 Tutti gli elementi che compongono l'insegna devono essere realizzati con materiali aventi caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici; eventuali strutture di sostegno devono essere opportunamente dimensionate e saldamente realizzate e ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Tali strutture devono essere non invasive e facilmente rimovibili.

28.2 Si devono utilizzare materiali e colori adeguati al contesto storico-architettonico di appartenenza, possibilmente coordinati con gli infissi della vetrina, privilegiando grafica e soluzioni stilistiche richiamanti le tipologie di insegne tradizionali, e l'uso di insegne con pannelli realizzati in metallo, smaltato o verniciato a polvere, in legno verniciato con caratteri stampati, intagliati, o a rilievo. Altri tipi di pannelli realizzati con materiali come: terracotta/ceramica, pietra, rame, ottone brunito, corten, o pannelli trasparenti (non luminosi) in vetro o metacrilato, con caratteri serigrafati, a traforo, o a rilievo, sono da valutare caso per caso con l'ufficio comunale di competenza. I colori delle insegne dovranno obbligatoriamente intonarsi ed attenersi all'assetto cromatico della facciata nel suo insieme. Non sono consentiti colori vivaci o fortemente contrastanti (da concordare, comunque, con l'ufficio comunale di competenza). Sui pannelli di fondo delle insegne non sono consentiti trattamenti grafici o texture visivamente impattanti.

28.3 Per le insegne, così come per qualsiasi altro elemento dell'arredo urbano, deve essere assicurato il mantenimento delle condizioni d'integrità e decoro. Qualora ciò non avvenisse, l'ufficio comunale di competenza può applicare la relativa sanzione, e ordinarne l'immediata rimozione.

ART. 29 - ATTREZZATURE E MATERIALI NON CONSENTITI PER LE INSEGNE

29.1 Non è consentita l'installazione di strutture diverse da quelle sopra descritte, e in particolare non è ammessa:

- l'installazione di pannelli e cassonetti luminosi o con caratteri scatolari luminosi;
- l'impiego di metalli zincati o anodizzati, o comunque non verniciati, ad eccezioni di quelli espressamente consentiti nel presente Regolamento.
- l'impiego di materiali riflettenti/specchiati.
- l'impiego di colori eccessivamente contrastanti con la parete di fondo.
- l'impiego di lastre in metallo con superficie effetto martellato.

Sono vietati inoltre i seguenti tipi di insegne: con neon a vista; con struttura scatolare in materiale plastico lucido; lampeggianti; con luci policrome o con display e caratteri in movimento.

29.2 Non sono consentite insegne la cui illuminazione disturbi la vista degli elementi caratterizzanti le facciate. Si privilegia di fatto come unico colore possibile la luce bianca con tonalità calde.

29.3 È vietata l'installazione di insegne, targhe e simili, effettuate in modo da nascondere anche parzialmente eventuali cornici, stipiti, zoccolature, elementi architettonici che definiscono gli angoli degli edifici, ed altri elementi architettonici e decorativi.

29.4 È vietata l'apposizione di corpi illuminanti sporgenti dalle facciate.

29.5 Sono concesse deroghe al precedente comma, previo parere favorevole dell'ufficio di competenza, solo nei casi in cui i corpi illuminanti siano di dimensioni ridotte, integrati al sistema del pannello/insegna, aventi materiali e colori che li mimetizzino efficacemente con l'intera installazione.

29.6 Eventuali attrezzature pubblicitarie quali listini prezzi e simili, devono essere installate all'interno delle vetrine, o, con espositori in legno o ferro verniciato color antracite e relativo pannello/lavagna nell'area esterna occupata. Tali elementi devono essere posti in prossimità dell'area occupata e avere le seguenti dimensioni: $L_{max}=60$ cm, $h_{max}=100$ cm. Le scritte dei listini esposti devono essere leggibili e ben ordinate.

29.7 È vietata l'installazione d'insegne a bandiera. Nei casi di esercizi commerciali situati in vie di scorrimento veicolare è possibile segnalare l'attività con totem di larghezza max di 60 cm e altezza max di cm 200, con le caratteristiche indicate nelle schede dell'All.C, a condizione che tali elementi siano disposti sul marciapiede lasciando almeno 1,20m per il passaggio dei pedoni. Nei casi delle vie secondarie del centro storico, escluse quelle, inserite tra gli ambiti di cui all'All.B, si possono utilizzare degli indicatori da disporre agli angoli degli edifici come meglio precisato nell'All.C.

29.8 Non è consentita l'installazione di targhe e insegne con emanazione diretta di luce; è consentita l'illuminazione indiretta, solo nelle ore stabilite per la pubblica illuminazione, a condizione che gli apparecchi sorgente di luce siano convenientemente occultati alla vista.

ART. 30 - DEROGHE AL POSIZIONAMENTO

30.1 In casi particolari, ove non vi siano condizioni oggettive per il rispetto del posizionamento delle insegne così come previsto dall'Art.26 comma 26.1 del presente Regolamento, previo parere favorevole dell'ufficio comunale di competenza e ove necessario della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali potranno essere considerate soluzioni differenti che assicurino comunque il rispetto dei caratteri compositivi e architettonici della facciata interessata.

30.2 Nei locali che abbiano aperture con altezza netta all'intradosso dell'architrave inferiore a ml 2,50, o nel caso di aperture ad arco che abbiano imposta dell'arco inferiore a ml 2,20, e/o vani vetrina con luce inferiore a ml 1,50, o in altri casi ove vi sia una comprovata impossibilità di installare l'insegna all'interno del vano apertura (non rientrano in quest'ultima ipotesi generica tutti quei casi in cui il motivo di impedimento per l'installazione dell'insegna sia legato alla presenza di elementi non conformi al presente Regolamento per i quali è necessario un adeguamento alle sue prescrizioni), è consentita l'installazione di insegne poste: a) di fianco alla vetrina a un'altezza minima dal pavimento di mt. 1,70 per una lunghezza massima di mt 1,50 (come meglio evidenziato nei grafici dell'All.C); b) al di sopra del vano dell'esercizio, simmetricamente rispetto all'asse verticale del medesimo, con una larghezza massima pari alla larghezza del vano stesso o di sue eventuali cornici - la larghezza massima dovrà essere di 1,50 m se l'insegna è posta sopra ad aperture con luce inferiore o uguale a 1,50 m.

30.3 Per casi di cui ai precedenti commi 30.1 e 30.2, le insegne, che dovranno riportare il solo nome della ditta o dell'attività, potranno essere dei tipi seguenti:

30.3.1 insegne a pannello (non scatolari luminose), con pannello in legno, ferro verniciato o corten, con spessore massimo comprensivo di cornice di circa 3 o 4 cm, con scritte stampate o incise, o con lettere a caratteri assoluti retroilluminati (montati su pannello). Il pannello deve essere disposto sopra al vano vetrina, in asse con questo, non potrà debordare oltre la larghezza delle aperture o di eventuali cornici, e dovrà avere un'altezza massima e una scritta come disposto al precedente Art.26 comma 26.2 lettera b.

30.3.2 insegne con scritta frontale a caratteri assoluti, indipendenti, autoportanti, fissati direttamente alla parete (senza pannello di fondo). In questo caso, per attività commerciali con più vetrine, solo in casi di comprovata necessità e laddove l'installazione non comprometta la compagine architettonica della facciata e dei suoi elementi costitutivi, è possibile estendere la scritta per una lunghezza massima di due vani. Per tale tipo di insegna: le scritte devono essere composte esclusivamente di lettere singole, distanziate di circa 5 cm dalla parete e sporgenti per un massimo di 8 – 10 cm dalla stessa; le scritte potranno avere un'altezza massima di 35 – 40 cm come disposto nel precedente Art.26 comma 26.2 lettera a) (comunque proporzionate agli spazi esistenti e al contesto in cui sono inserite, rispettando la grandezza media delle insegne delle altre attività esistenti) e essere poste a una distanza di almeno 15 cm dal limite superiore dell'architrave, o di eventuali trabeazioni o archi; i caratteri devono essere non luminosi, retroilluminati, realizzati in rame, ottone o bronzo anticati/bruniti (materiali non lucidi o riflettenti) – altri tipi di materiali (tipo ferro verniciato, corten, o pietra) dovranno essere valutati dall'ufficio comunale di competenza; sono comunque vietati effetti cromatici vivaci o eccessivamente contrastanti.

30.3.3 insegne a pannello laterale tipo targa. Indicate per strutture di tipo ricettivo (B&B, Hotel ecc.), possono essere utilizzate anche dagli esercizi commerciali, in alternativa alle insegne di cui ai precedenti commi, in deroga alla tipologia d'insegna consentita di cui all'Art. 26 comma 26.1. Tale tipologia di insegna è preferibile nei casi in cui le altre tipologie di insegna compromettano una adeguata lettura di eventuali elementi architettonici di pregio. Tali insegne vanno installate di fianco alle aperture/ingressi a distanza adeguata dal limite del vano o delle cornici delle aperture (circa 15 cm), nel numero massimo di una, e con dimensioni massime di cm 45 di base per cm 60 di altezza. Tali insegne non dovranno coprire elementi architettonici e/o decorativi di pregio o caratterizzanti la facciata. L'Allegato C fornisce alcune linee guida ed esempi per l'installazione di tale tipologia d'insegna. Sono ammesse solo insegne a targa fatte nei seguenti modi:

a) a pannello semplice con scritte stampate, incise o a rilievo;

b) a pannello con lettere intagliate disposto su contro pannello di sostegno (spessore massimo 3-4 cm). Sono comunque vietate insegne di tipo scatolare completamente illuminate. Le insegne di cui al presente comma potranno essere: in lastra metallica verniciata, in corten, in legno in ceramica, in pietra, in rame, ottone o bronzo anticati, in vetro/plexiglas trasparenti.

30.4 Derogano inoltre dalle disposizioni di cui al precedente Art. 26 le attrezzature destinate alla segnalazione di farmacie, poste, telefoni, monopoli dello Stato e altre sedi di uffici o servizi di pubblico interesse, per le quali s'intende ammessa l'installazione delle sole insegne di tipo tradizionale adottate uniformemente per tutto il territorio nazionale secondo le disposizioni e i regolamenti propri di ciascuna amministrazione competente.

30.5 Non è ammesso installare più tipologie di insegne per una stessa attività commerciale. Salvo nei casi di cui al successivo comma 30.7, nei casi di cui ai precedenti commi (30.1 e 30.2), per i quali si preveda l'installazione di insegne esterne al vano vetrina, non è consentito installare più di un'insegna per la stessa categoria commerciale. Per particolari, dimostrate esigenze, nei soli casi di attività commerciali con più vetrine che adottino insegne interne al vano vetrina, con altezze inferiori ai 30 cm, è possibile l'installazione dell'insegna sulle diverse vetrine come meglio illustrato nell'Allegato C.

30.6 La disposizione delle insegne di cui al presente articolo dovrà essere fatta come meglio specificato negli schemi dell'allegato C.

30.7 In casi molto particolari (come ad esempio nei casi di enti o istituti di credito/bancari) che necessitino di insegne composte da scritte con un numero elevato di caratteri, è possibile, in deroga a quanto stabilito dall'Art. 26 e dai precedenti commi del presente articolo, l'installazione di insegne poste al di sopra dei vani delle vetrine per la lunghezza strettamente necessaria, stabilendo il giusto rapporto tra l'altezza dei caratteri e la lunghezza della scritta, anche disponendo (se necessario) la scritta su due righe per un'altezza massima occupata dall'intera insegna di circa 40 cm. Tali insegne dovranno essere costituite esclusivamente da caratteri assoluti (retroilluminati) aventi caratteristiche dimensionali, materiali ed estetiche come previsto al precedente comma 30.3.2.

ART. 31 - TUTELA DI PAVIMENTAZIONI DI STRADE E PIAZZE, FONTANE PUBBLICHE E MONUMENTI, BUCHE PONTAIE

31.1 Le pavimentazioni e le murature di tipo tradizionale del centro storico devono essere tutelate.

Per interventi sulle pavimentazioni tradizionali di strade e piazze del centro storico, siano esse in pietra o in mattoni, dovrà essere posta particolare cura nella scelta dei materiali, nella posa in opera degli elementi e nella ricostituzione delle fughe, riprendendo il disegno originale della trama.

Per la sistemazione di strade e piazze con pavimentazioni di tipo tradizionale in pietra è sempre preferibile utilizzare materiali lapidei tipici originari del luogo, e comunque, laddove si intervenga per ricostruzioni parziali si deve sempre utilizzare materiali uguali alla preesistenza. La sigillatura delle fughe per le suddette pavimentazioni va sempre fatta con sabbia semplice o con boiaccia di sabbia e cemento, e comunque con malte cromaticamente adeguate alle colorazioni tradizionali. Nel caso di interventi parziali su pavimenti danneggiati o bisognosi di manutenzione, si dovranno sempre evitare sigillature con malte che producano effetti cromatici differenti rispetto alle sigillature preesistenti.

31.2 È vietato asfaltare le pavimentazioni tradizionali esistenti nel centro storico.

31.3 È vietato imbrattare o danneggiare le pavimentazioni e i muri. Qualsiasi occupazione del suolo pubblico tramite installazione di palchi, pedane, o altri tipi di attrezzature, devono essere fatte garantendo la protezione delle pavimentazioni storiche e delle murature esistenti.

31.4 È vietato imbrattare o danneggiare le fontane monumentali e/o storiche, così come i monumenti, le statue, le lapidi commemorative, e gli artefatti pubblici celebrativi e/o di valore artistico e/o storico-documentale posti a decoro della città in genere.

31.5 È vietata l'installazione anche temporanea di striscioni, manifesti, cartelli pubblicitari, segnali stradali o per l'informazione, e di cavi e impianti tecnologici sugli artefatti di cui al comma precedenti.

31.6 In generale le murature degli edifici pubblici o privati, e i relativi elementi decorativi (bugne, cornici, cornicioni, balaustre ecc), così come le statue, le fontane pubbliche, e ogni tipo di elemento decorativo o di arredo urbano (pubblico o privato), devono essere mantenuti in condizioni di pulizia e decoro.

ART. 32 SEGNALETICA PER INFORMAZIONI E ORIENTAMENTO E SEGNALETICA STRADALE

32.1 Per segnali di informazione e orientamento si intendono quei messaggi che facilitano l'uso dei servizi presenti in città, come: mappe cittadine del centro storico e dei parchi; mappe dei servizi pubblici, indicazioni di luoghi, strade, monumenti, eventi.

32.2 Per il riordino della segnaletica per l'informazione e l'orientamento, per le zone oggetto del presente regolamento, si rimanda a uno specifico strumento di pianificazione generale degli impianti pubblicitari che dovrà adeguarsi ai seguenti indirizzi:

32.3 La segnaletica per informazioni e orientamento del centro storico dovrà essere ben riconoscibile e coordinata con quella esterna al centro storico;

32.4 Vi sia chiara distinzione tra le diverse tipologie di segnali utilizzate, e leggibilità nei messaggi;

32.5 Si abbia particolare cura nella scelta dei materiali e della grafica di simboli e caratteri per la segnaletica del centro storico, utilizzando forme e colori che tengano opportunamente conto dei caratteri specifici del luogo;

32.6 I segnali di informazione potranno essere collocati anche in strutture che prevedano altri gruppi di segni urbani;

32.7 Dovranno essere definiti i supporti e la localizzazione per le informazioni pubbliche a carattere provvisorio (bandi, concorsi, manifestazioni, ecc.);

32.8 Poiché gli striscioni interferiscono pesantemente con la percezione della scena urbana, dovranno essere adottate soluzioni che ne prevedano l'eliminazione e la sostituzione con altre forme di segnale. Pertanto si dovrà privilegiare l'uso di segnali più consoni alla fruizione pedonale del centro storico, sul modello dello stendardo o del totem, realizzati con materiali, simboli, caratteri, forme e colori rispondenti all'immagine della città storica.

32.9 È vietata l'installazione di segnali di qualsiasi tipo, anche a carattere provvisorio, su elementi architettonici o di arredo urbano che abbiano un valore storico artistico;

32.10 Il riordino della segnaletica di cui ai precedenti commi potrà essere deciso dalla Giunta Comunale, sulla base di un progetto organico ed unitario che tenga conto delle peculiari caratteristiche del centro storico e delle indicazioni contenute nel presente regolamento dell'arredo urbano, previo parere degli uffici di competenza.

32.11 Il presente regolamento, pur rimandando a uno specifico successivo strumento di pianificazione il riordino della segnaletica per l'informazione e l'orientamento, rende comunque fin da ora tassativo il divieto di danneggiare, modificare e occultare, anche se in maniera temporanea, gli elementi architettonici e di arredo urbano che caratterizzano gli ambiti del centro storico, con l'installazione o l'apposizione di elementi di segnaletica stradale, e/o di segnaletica per l'informazione e l'orientamento di qualsiasi genere e tipo. Per l'installazione di eventuale segnaletica temporanea potranno essere utilizzati opportuni supporti a totem.

TITOLO IV - STRUTTURE ESPOSITIVE E ATTREZZATURE ANNESSE

ART. 33 - INTERVENTI CONSENTITI

Nei locali posti al Piano Terra è consentita l'installazione di vetrine e attrezzature interne ai vani per l'esposizione, la vendita e il consumo dei prodotti trattati, nonché per la chiusura e la protezione dei locali stessi, secondo le norme indicate nei successivi articoli.

CAPO I: VETRINE

ART. 34- VETRINE E ATTREZZATURE ESPOSITIVE INTERNE AI VANI

34.1 Gli elementi componenti le vetrine, le strutture che le costituiscono e le parti di queste sono vincolate al rispetto delle facciate degli edifici e non debbono interferire con esse e impedirne la lettura. Il disegno delle vetrine dovrà essere adeguato alle aperture e rispettarne le linee, gli ingombri, gli allineamenti e le forme. Il prospetto dell'edificio interessato dall'intervento dovrà essere considerato unitariamente.

34.2 Non sono consentite installazioni di vetrine aggettanti verso l'esterno del filo della facciata. Le vetrine, le porte e le altre attrezzature inserite nell'ambito delle aperture che prospettano sulla pubblica via dovranno essere completamente contenute entro il vano delle aperture medesime ed essere arretrate dal filo esterno delle murature di prospetto di almeno 10 cm.

34.3 Le vetrine dovranno: avere forme e partizioni semplici, forme richiamanti la tradizione locale, adeguarsi alle aperture in cui vengono installate, e inserirsi in modo armonico nella composizione architettonica delle facciate a cui appartengono. Le soglie delle vetrine potranno essere realizzate utilizzando laterizio, pietra, travertino o similare.

34.4 I materiali consentiti sono i seguenti: ferro e alluminio colorato, nei colori: verde vagone, grigio palombino, bianco, grigio grafite/piombo/canna di fucile (da non confondere con il colore nero che non è consentito in quanto troppo contrastante con i materiali delle facciate degli edifici storici); corten; legno verniciato, laccato, nei colori verde vagone, grigio palombino o bianco, legno naturale con trattamenti di finitura trasparente. È vietato l'uso di acciaio lucido o satinato, alluminio anodizzato e/o satinato di colore argento, oro, ottone o bronzo (colori comunque vietati per le vetrine).

34.5 I vetri delle vetrine devono essere trasparenti e non devono essere occultati con manifesti, adesivi o altro. Sui vetri sono consentite solo vetrofanie così come prescritto dal presente Regolamento.

34.6 Le soglie inserite nei vani delle vetrine non devono essere fatte con materiali che non siano adeguati al contesto architettonico delle facciate. In generale sono consentiti materiali tradizionali tipo: pianellato in mattoni, travertino, e simili.

34.7 Il movimento degli sportelli, e in generale delle attrezzature mobili, dovrà essere orientato verso l'interno, o comunque in modo da non impegnare alcuna parte dello spazio pubblico. È vietato ripiegare gli sportelli e qualsiasi altro elemento mobile sulle pareti della facciata.

34.8 Tutte le vetrine dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza.

34.9 Le vetrine non conformi al presente regolamento dovranno adeguarsi ad esso nei tempi e modi previsti al successivo Art.54.

34.10 In generale le vetrine dovranno limitarsi ad esporre prodotti inerenti la merce in vendita nei rispettivi esercizi commerciali. Sono consentiti addobbi e decorazioni interne, finalizzati all'esposizione e promozione della merce, purché rispettino i principi generali del decoro stabiliti dal presente regolamento. Sono altresì consentiti gli addobbi natalizi per il solo periodo del Natale come meglio precisato al seguente Art.42. I vetri delle vetrine devono mantenere la loro trasparenza, le loro superfici non possono fungere da supporto per l'affissione di poster pubblicitari, stampe e simili. Sui vetri sono consentite le sole scritte/vetrofanie di cui all'Art.26 del presente Regolamento, o caratteri a rilievo non luminosi per formare l'insegna dell'attività commerciale.

CAPO II: SERRAMENTI

ART. 35 - SERRAMENTI

35.1 È vietato l'uso di serrande, cancelli esterni scorrevoli o ripiegati sulle parti murarie fiancheggianti le aperture degli esercizi commerciali. Possono derogare da tale norma gli esercizi destinati alla trattazione di valori/oggetti preziosi, armi, e le farmacie. È tassativamente vietato l'uso di saracinesche e serrande a superficie continua a servizio delle vetrine degli esercizi commerciali.

35.2 Laddove consentito, nel caso di adozione di serrande avvolgibili, esse devono essere a maglia aperta, rettangolare, e a scorrimento verticale, e dovranno avere forme semplici e colore grigio come indicato nelle relative schede dell'Allegato C. In casi particolari di vetrine di impianto storico che siano conformi alle norme del presente Regolamento, laddove esistano saracinesche con colore abbinato agli infissi delle vetrine stesse, è possibile mantenere il colore originale. In nessun caso il cassonetto dell'avvolgibile dovrà essere visibile dall'esterno, o essere in aggetto rispetto al prospetto dell'edificio.

35.3 Serrande e saracinesche esistenti, che non siano a maglia aperta, ovvero che non rispettino le prescrizioni di cui ai commi precedenti, devono essere adeguate nei tempi e modi di cui all'Art. 54. Le saracinesche a chiusura continua esistenti dovranno essere sottoposte a manutenzione ordinaria e adottare il colore grigio palombino (All.C).

35.4 Laddove consentiti, o non espressamente vietati, i serramenti e i relativi infissi dovranno essere applicati all'interno dei vani, senza modificare la sagoma né lo spessore originale di stipiti, soglie, architravi e cornici. La posizione della serranda avvolgibile, indipendentemente dalla posizione dell'infisso, sarà sempre sul filo interno della mazzetta della muratura.

35.5 I cancelli e le inferiate di recinzione per cortili, corti, giardini e simili devono essere realizzati in metallo e avere i colori indicati nell'Allegato C.

ART. 36 - SERRAMENTI E INFISSI DI TIPO TRADIZIONALE

36.1 Qualora siano tuttora presenti in opera serramenti di tipo tradizionale come: porte e portoni, inferiate, cancelli, e infissi, è obbligatorio il mantenimento degli stessi tramite restauro conservativo.

36.2 Per la colorazione dei portoni si potrà fare riferimento alle tavole cromatiche dell'Allegato C.

TITOLO V - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO: ELEMENTI DI ARREDO PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI RISTORO, ED ELEMENTI DI ARREDO PUBBLICO URBANO

CAPO I: NORME GENERALI

ART. 37 - NORME GENERALI

37.1 Attraverso il presente Regolamento s'intende tutelare le valenze architettoniche del centro storico adottando nuovi criteri d'intervento per l'arredo relativo agli esercizi commerciali e, in generale, per l'arredo pubblico urbano, nella finalità di un miglioramento della qualità estetica e del decoro.

37.2 Può essere concessa ai gestori di esercizi commerciali dediti alla somministrazione di cibi e bevande (quali: bar, ristoranti, pub, attività artigianali tipo gelaterie, e simili), nel rispetto delle norme di cui ai successivi articoli, e degli altri obblighi di legge, l'occupazione parziale di vie, piazze e altre parti del suolo pubblico comunale, nelle immediate vicinanze degli esercizi medesimi, onde consentire su tali aree la disposizione di: **dehors aperti** (spazi esterni arredati con sedie e tavolini, vasi/fieriere e schermature, ombrelloni, pedane, o quant'altro considerato nel presente regolamento); **dehors chiusi; pergolati; chioschi, gazebo, ecc.**

L'occupazione di suolo pubblico per le diverse categorie di elementi è rilasciata nelle modalità previste dal regolamento comunale vigente in materia di occupazione di suolo pubblico, dalle norme vigenti in materia di sicurezza stradale, e dall'Art.6 del presente Regolamento.

In generale, fatto salvo il rispetto delle altre norme del presente regolamento e dei limiti evidenziati ai successivi commi del presente articolo (e dei successivi articoli di cui al Capo II del presente Titolo V), negli spazi pubblici o di uso pubblico quali strade, larghi, piazze, parchi e giardini, l'occupazione di suolo pubblico può essere concessa solo in prossimità dell'attività commerciale richiedente, di fronte all'attività stessa, per una superficie massima pari alla superficie massima di somministrazione interna al locale, comunque non superiore a 40 mq, fatti salvi i limiti imposti dalla situazione viaria, dal rispetto degli spazi disponibili e dall'impatto ambientale dell'installazione.

Per particolari comprovate esigenze, sono possibili le deroghe di cui al successivo comma 44.12.

L'occupazione sarà valutata dai settori competenti in sede di rilascio dell'Autorizzazione, in base alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall'installazione e alla tipologia di installazione proposta, alle attività commerciali esistenti e alle aree già autorizzate all'occupazione, e nel rispetto della sicurezza e fruibilità stradale.

La distribuzione degli arredi all'interno dell'area occupata dovrà essere tale da assicurare tutti gli spazi necessari alla funzionale e sicura fruibilità dell'area stessa e l'accesso ai locali interni all'esercizio commerciale di riferimento, nonché ai relativi servizi igienici.

Laddove si presentino problemi legati a carenza di suolo pubblico disponibile, in caso di compresenza e attivazione di più esercizi commerciali, la distribuzione delle aree da dare in concessione va sempre fatta seguendo principi di proporzionalità tra superfici di somministrazione interna dei locali e superfici esterne disponibili, nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento, fatti salvi i diritti di terzi.

Non è consentito installare artefatti in genere, dehors o attrezzature, in contrasto col Codice della Strada. Eventuali spese relative all'installazione di nuova segnaletica stradale necessaria in seguito a concessione di suolo pubblico sono a carico del concessionario.

a) solo in casi di effettiva necessità, laddove siano presenti: problemi relativi a un'eccessiva concentrazione di esercizi commerciali, o problemi relativi alla conformazione degli immobili (ad esempio per locali con fronti inferiori a 5 mt, o che presentino fronti in sovrapposizione con altri esercizi commerciali, ecc), o ancora problemi dovuti a un posizionamento particolarmente sfavorevole degli esercizi o degli spazi esterni attigui (vedi anche Allegato C), l'occupazione di suolo pubblico può essere concessa anche se non posta di fronte all'attività richiedente (fatto salvo quanto previsto al successivo comma 44.12), ma comunque nelle immediate vicinanze del locale di pertinenza, e il

posizionamento e dimensionamento dell'area da occupare dovrà essere valutato e approvato dagli uffici comunali di competenza.

Le deroghe di cui al presente comma si applicano ai soli dehor aperti. Per i dehor chiusi si veda il successivo Art. 44.

Gli spazi concessi in più rispetto a quelli di pertinenza di ogni singolo esercizio commerciale, dovranno comunque essere ridistribuiti in caso di attivazione di nuovi esercizi commerciali e nuove richieste di occupazione di suolo pubblico.

37.3 Non sono comunque concedibili occupazioni di suolo pubblico di spazi separati da una strada carrabile o da una pista ciclabile rispetto all'esercizio commerciale richiedente.

37.4 Resta fermo l'obbligo, da parte delle attività concessionarie di occupazione di suolo pubblico, di lasciare uno spazio sufficiente a garantire la piena visibilità e il libero accesso alle proprietà e alle attività confinanti, nonché ai locali vicini anche se chiusi. Resta inoltre fermo l'obbligo di lasciare lo spazio necessario alla fruibilità di luoghi, attrezzature e arredi urbani pubblici (come indicato anche negli schemi grafici contenuti nelle norme generali relative agli arredi degli esercizi commerciali di cui all'Allegato C). Pertanto, i tavoli, le sedie, gli ombrelloni gli arredi e le attrezzature d'ogni genere e tipo a servizio delle attività commerciali con cui vengono occupate porzioni di suolo pubblico, dovranno sempre essere posizionati lasciando una distanza adeguata alla fruizione degli spazi e degli arredi pubblici esistenti come: panchine, cestini portarifiuti, giochi, fioriere ecc.; dovranno inoltre lasciare spazio di manovra per accedere ad eventuali estintori, attacchi antincendio o attrezzature simili destinate alla sicurezza.

37.5 Fermo restando il rispetto delle norme specifiche del presente regolamento e dei suoi allegati, l'occupazione di suolo pubblico è consentita, nel rispetto di quanto previsto dall'Art.20 del D.lgs 285/92 e ss.mm.ii. e dagli strumenti normativi citati all'Art.6, dove ciò non sia in contrasto con la tutela di edifici e cose d'interesse culturale e ambientale, e dove non costituisca pregiudizio per la sicurezza della viabilità o barriera architettonica per quella pedonale. Le zone concesse agli esercizi commerciali per l'occupazione del suolo pubblico con gli arredi e gli elementi di cui ai successivi commi e articoli, devono essere, ben riconoscibili e delimitate tramite l'applicazione di piccole borchie in bronzo anticato infisse a terra, o con altro tipo di segnalazione scelta dall'ufficio comunale di competenza che abbia simili caratteristiche di sobrietà. La segnalazione dei limiti concessi deve essere sempre visibile; ogni sua manomissione è considerata un abuso.

37.6 Le occupazioni con arredi da parte dei pubblici esercizi dovranno essere omogenee per caratterizzazione degli spazi, tipo e qualità dei materiali.

37.7 Per l'installazione di nuovi elementi di arredo urbano pubblici o privati, e per la disposizione delle attrezzature esterne dei locali commerciali e la loro organizzazione, si dovrà sempre considerare le peculiarità architettoniche degli edifici e degli elementi esistenti caratterizzanti il contesto urbano con cui tali attrezzature si andranno a rapportare; adottando come principio di base il conseguimento dell'unitarietà e omogeneità degli elementi, dell'armonizzazione all'ambiente, e del decoro complessivo dei luoghi.

37.8 Le attrezzature esterne e gli arredi di pertinenza degli esercizi, collocati su suolo pubblico o di uso pubblico, devono avere carattere di provvisorietà, e possono essere mantenuti in sito sino alla scadenza della concessione del suolo. Tali elementi dovranno possedere requisiti di agevole rimozione; nessun elemento potrà essere infisso nella pavimentazione.

37.9 È vietata l'apposizione di qualsiasi tipo di pubblicità sugli arredi urbano e sugli elementi tecnologici.

37.10 È vietato installare su suolo pubblico attrezzature destinate alla preparazione di cibi, tipo: cucine portatili, forni, barbecue, griglie, ecc. L'uso di tali attrezzature deve essere circoscritto agli appositi locali interni alle attività commerciali.

ART. 38 - REGOLE PER IL RIORDINO

38.1 Per ambiti urbani unitari, rappresentati da piazze, slarghi, o vie, comunque da parti urbanistiche morfologicamente omogenee di cui all'Allegato B, si tenderà a privilegiare interventi che affrontino in modo coordinato la progettazione e la sistemazione degli elementi di arredo, particolarmente connessi all'arredo su suolo pubblico e privato legato a funzioni di tipo ricettivo per la

somministrazione di cibi e bevande (tipo bar, ristoranti, pizzerie etc.). Per una più specifica definizione degli elementi di arredo, gli operatori in forma associata possono promuovere proposte unitarie finalizzate al miglioramento della qualità formale e del decoro degli arredamenti.

38.2 Complessivamente, nelle operazioni di riordino, degli elementi di arredo si dovranno soddisfare i requisiti di uniformità, di qualità estetica, sicurezza stradale e sanitaria.

38.3 Anche attraverso la formazione di Piani Unitari di Arredo Urbano, si dovrà tendere a ottenere coerenza e integrazione fra gli elementi sopra citati e gli interventi in materia di pavimentazioni, rampe, sedute, ecc. e integrazione e coerenza con il Piano Urbano del Traffico, e con gli altri strumenti di governo della mobilità, privilegiando la concessione di suolo pubblico su aree pedonali o a traffico limitato.

38.4 Non è consentita l'esposizione di oggetti o l'installazione di strutture con caratteristiche diverse da quelle descritte nel presente Regolamento.

CAPO II: ELEMENTI DI ARREDO A SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

ART. 39 - ELEMENTI DI ARREDO E ATTREZZATURE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI DEDITE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE

39.1 Si considerano arredi per l'esercizio di attività commerciali per la somministrazione di cibi e bevande tutti quegli elementi di arredo che vengono solitamente utilizzati da bar, pub, pizzerie, ristoranti, gelaterie e simili, nelle aree esterne ai locali gestite con occupazione di suolo pubblico, o anche nelle aree esterne ai suddetti esercizi commerciali che siano private ma visibili da luogo pubblico. Rientrano tra questi elementi: sedie, tavoli, vasi e fioriere, elementi per l'illuminazione, ombrelloni, elementi per il riscaldamento esterno invernale, e qualunque altro elemento di arredo esterno necessario allo svolgimento dell'attività commerciale/artigianale.

Sono inoltre oggetto di trattazione del presente Capo II le seguenti attrezzature: pannelli frangivento, palchi e pedane, pergolati, gazebo, chioschi e dehors chiusi.

39.2 L'occupazione di suolo pubblico con gli arredi di cui al precedente comma potrà essere concessa nel rispetto delle norme del presente regolamento, e dei distacchi e dei rapporti dimensionali meglio illustrati negli schemi grafici riportati nell'Abaco di cui all'Allegato C.

ART. 40 - SEDIE, TAVOLI E COMPLEMENTI DI ARREDO

40.1. Le sedie e i tavoli, nonché i complementi di arredo (di cui al successivo comma 46.4) ad essi abbinati posti all'esterno dei locali dediti alla somministrazione di cibi e bevande (bar, pub, pizzerie, ristoranti, gelaterie, e simili) dovranno essere coerenti tra loro per stile e colorazioni utilizzate. I tavoli e le sedie potranno avere struttura in: legno al naturale o verniciato (con colori tenui), ferro battuto o metallo verniciato color grigio antracite/canna di fucile (o, previo parere favorevole dell'ufficio comunale di competenza, con altri colori purché non si utilizzino tinte vivaci – vedere All.C per avere dei riferimenti). Per tali arredi si dovranno privilegiare forme semplici, e materiali e colorazioni che garantiscano coerenza e integrazione con le pavimentazioni e con gli elementi di facciata che concorrono a definire l'aspetto esteriore degli edifici storici, nonché con gli elementi (vetrina, insegna, arredo) che concorrono a definire l'immagine e la qualità dell'esercizio commerciale di appartenenza. È in generale vietato l'uso di arredi in plastica.

40.2 I tavoli per la ristorazione devono essere di forma quadrata o rettangolare, avere dimensioni massime non superiori a cm 70x70, ed essere privi di decori troppo vistosi. I tavoli possono essere accoppiati per formare superfici maggiori in caso di necessità occasionali, ma devono essere distaccati una volta terminato l'uso da parte dei clienti. Le sedie devono avere dimensioni contenute. Vanno promosse soluzioni che adottino tipologie tradizionali, o moderne, che sappiano inserirsi in modo armonico nel contesto architettonico del luogo.

40.3 È vietato lasciare accatastati o impilati tavoli e sedie (ed elementi di arredo o attrezzature varie) all'esterno del locale sia durante gli orari di apertura che di chiusura.

ART.41 - COPERTURE PARASOLE: OMBRELLONI

41.1 È consentita la disposizione di ombrelloni a servizio delle attività commerciali che ne abbiano dimostrata necessità, o per lastrici solari e giardini privati. Questi dovranno essere del tipo con telo a pianta rettangolare/quadrata; realizzati esclusivamente in tela a tinta unita, di colore bianco panna, avorio/ecru, o comunque con colorazione che si armonizzi con il fronte dell'edificio; dovranno essere montati su una propria ossatura con sostegno unico in legno o metallo verniciato color grigio graffite/antracite ed avere dimensioni massime di mt 4 per lato.

41.2 Sono vietate finiture laterali dei teli a frangia e la stampa di scritte, simboli e pubblicità.

41.3 Gli ombrelloni dovranno essere sempre puliti e mantenuti in condizioni che ne garantiscano il perfetto decoro.

41.4 Per le basi degli ombrelloni si dovranno utilizzare zavorre cromaticamente adeguate ad accordarsi con la pavimentazione storica esistente.

ART.42 - ELEMENTI PER L'ILLUMINAZIONE DELLE AREE ESTERNE AGLI ESERCIZI COMMERCIALI, E LUMINARIE NATALIZIE

42.1 L'illuminazione artificiale delle aree di ristoro esterne ai locali per la somministrazione di cibi e bevande dovrà essere sobria, e potrà essere realizzata con lampade da tavolo o corpi illuminanti disposti al di sotto degli ombrelloni, candelabri o candele con accorgimenti atti a garantire la sicurezza dal rischio incendi. I corpi illuminanti dovranno essere di dimensioni contenute ed emettere una luce bianca calda.

42.2 È consentita, per il solo periodo natalizio, dal 1 dicembre al 31 gennaio, l'installazione di luminarie a decoro delle attività commerciali o di cortili e alberi posti su suolo privato e visibili da luogo pubblico. Le luminarie dovranno essere rimosse entro e non oltre il 31 gennaio. I contravventori saranno passibili di relativa sanzione pecuniaria.

ART.43 - VASI E FIORIERE

43.1 In centro storico si possono utilizzare vasi e fioriere per piante in fiore o sempreverdi, con l'esclusione di rampicanti, ove ciò non comporti impedimenti alla circolazione veicolare e pedonale. È consentita anche l'installazione di vasi/fioriere sui balconi e i terrazzi purché sia assicurata la loro manutenzione e il loro decoro, salvaguardando gli elementi storici e architettonici dallo scolo delle acque. Le attività commerciali possono utilizzare qualche vaso o fioriera per decorare lo spazio di loro pertinenza, ma non possono utilizzare vasi o fioriere per delimitare o recintare completamente lo spazio loro concesso su suolo pubblico, tranne in alcuni casi ove l'installazione di fioriere attenui l'impatto visivo di pedane o elementi estranei all'ambiente architettonico in cui sono inserite, o nei casi in cui l'area occupata sia confinante con parcheggi per cui il filare di vasi/fioriere può essere utilizzato quale limite a protezione dell'area stessa per i soli lati confinanti con il parcheggio.

43.2 Le fioriere devono avere forme semplici e prive di elementi decorativi; possono essere realizzate, in base alle caratteristiche dei luoghi e agli arredi urbani esistenti, in: terracotta, metallo (color grigio antracite/grafite/canna di fucile), acciaio corten, o pietra naturale. I materiali utilizzati non devono essere mai riflettenti. Piante e fiori installati devono essere naturali (sono vietati piante e fiori finti).

43.3 Deve essere sempre garantita la pulizia e la manutenzione dei vasi, delle fioriere e delle essenze piantumate. Deve essere garantita armonia con gli elementi architettonici che caratterizzano i luoghi nei quali vanno inseriti tali elementi di arredo.

43.4 L'altezza massima consentita per le piante è di cm 120 misurata dall'appoggio a terra del vaso o della fioriera fino alla parte superiore delle piante. Le piante non devono arrecare fastidi al transito di veicoli o pedoni, e non devono occultare: la segnaletica stradale, gli elementi architettonici significativi delle facciate, eventuali monumenti, opere, e targhe commemorative, o altri elementi di pubblico arredo.

43.5 In ogni caso l'installazione di vasi e fioriere sul suolo pubblico deve essere autorizzata dall'ufficio comunale di competenza.

43.6 L'allestimento di vasi e fioriere negli Ambiti Urbani Unitari individuati dall'Allegato B, deve essere fatta avendo particolare cura nella creazione di composizioni armoniche e unitarie per scelta di materiali, forme, e dimensioni, nonché per le essenze piantumate, tutelando la conservazione e l'integrità delle facciate degli edifici ed evitando di occultarne gli elementi decorativi che le caratterizzano.

43.7 Tutti i vasi e le fioriere che non rispettano le suddette prescrizioni, devono essere rimossi, o adeguati alle norme del presente regolamento.

43.8 L'Amministrazione Comunale può prevedere l'installazione di fioriere, in qualsiasi ambito del centro storico, così come di altri elementi di arredo urbano, attraverso Piani Unitari di Arredo Urbano o comunque tramite progettazione unitaria degli spazi estesi ad interi ambiti urbani omogenei.

ART.44 – GAZEBO, DEHORS CHIUSI, CHIOSCHI

44.1 Ad eccezione delle zone esplicitamente individuate dall'Allegato C, non si possono installare gazebo e dehors chiusi su suolo pubblico all'interno del centro storico.

44.2 Non è consentito installare gazebo o dehors chiusi o parti di essi a contatto o sul marciapiede perimetrale di edifici o monumenti sottoposti a vincolo monumentale o ambientale, se non previa autorizzazione della Soprintendenza. Le suddette strutture non devono occultare la vista di targhe, lapidi, cippi commemorativi e simili, autorizzate dal Comune, né possono occultare elementi architettonici o decorativi che caratterizzano la facciata dell'edificio interessato dall'installazione o altri elementi di valore architettonico, artistico o ambientale, che caratterizzano l'ambiente circostante.

44.3 Laddove consentita, l'installazione delle suddette strutture, è autorizzata secondo quanto stabilito dai vigenti Regolamenti Comunali di cui all'Art.6 del presente Regolamento, previo parere della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo.

44.4 Per **gazebo** si intendono strutture, a servizio delle attività per la somministrazione di cibi e bevande, in tutto simili ai pergolati di cui al precedente Art. 43 alle quali è possibile applicare una copertura tamponata con telo impermeabile color bianco/ecru (l'uso di altri colori è da valutare in base alle caratteristiche cromatiche delle facciate e agli altri fattori ambientali, ed è possibile utilizzarli solo previo parere favorevole dell'ufficio comunale di competenza).

44.5 Per **dehors chiusi** s'intende l'insieme degli elementi allestiti in delimitazione e chiusura (con pareti e copertura) a protezione di uno spazio esterno per il ristoro di esclusiva pertinenza di un locale di pubblico esercizio per la somministrazione di cibi e bevande. All'interno di tali strutture potranno essere alloggiati solo tavoli e sedie per il consumo di cibi e bevande. Nessun'altra attrezzatura potrà essere ospitata all'interno dei dehors chiusi, tranne eventuali elementi per la climatizzazione e l'illuminazione interna.

44.6 Il presente regolamento fornisce per le suddette strutture (gazebo e dehors chiusi) le **prescrizioni di carattere generale**: potranno essere disposti di fronte all'attività commerciale di pertinenza o nelle immediate vicinanze, staccati o in aderenza rispetto agli edifici. Nei casi di strutture disposte in aderenza, è necessario l'assenso della proprietà e/o del condominio – devono comunque essere fatti salvi i diritti di terzi anche nel caso di strutture staccate dagli edifici.

L'**estensione massima** delle strutture in aderenza deve coincidere con l'estensione massima dei locali interni dell'esercizio richiedente, e potrà essere concesso un incremento del 50% in più rispetto al limite di estensione dell'esercizio stesso

44.7 dovranno utilizzare forme semplici e regolari (pianta rettangolare o quadrata);

44.8 non devono essere stabilmente fissate a terra; dovranno essere completamente rimovibili senza arrecare danni alle eventuali pavimentazioni storiche esistenti o agli edifici cui sono ancorate .

44.9 potranno avere **altezza esterna massima** pari a mt 2,40 all'estradosso della copertura, e **altezza massima al colmo** pari a mt 3,00 all'estradosso della copertura (tali altezze possono subire lievi incrementi – fino a un massimo di 25 cm – nei casi di strutture addossate alle facciate per le quali vi siano condizioni particolari che ne impediscano il pieno rispetto, come ad esempio: aperture esistenti troppo alte, presenza di cornici e modanature da salvaguardare, o altro).

44.10 potranno avere **superficie massima** di mq 30.

Per strutture poste su aree pubbliche o private a servizio di attività commerciali dedite alla somministrazione di cibi e bevande, fatte salve la fruibilità e sicurezza stradale e la minimizzazione

dell'impatto ambientale della struttura, per particolari comprovate esigenze (da documentare in base ad opportuno piano di sviluppo aziendale), previo parere degli uffici comunali di competenza, fatti salvi i diritti di terzi, tale superficie massima potrà essere incrementata fino a un massimo di mq 40, a condizione che il gazebo o dehor chiuso sia installato in aderenza all'edificio che ospita l'attività richiedente e la sua estensione non superi quella del locale interno.

Nel caso di occupazione permanente di suolo pubblico il suddetto incremento di superficie deve essere approvato dalla Giunta Comunale.

La superficie massima delle suddette strutture non potrà comunque essere mai superiore alla superficie massima di somministrazione interna dell'esercizio commerciale di riferimento. gli elementi strutturali potranno essere realizzati in ferro color antracite/canna di fucile (o verde muschio/verde vagone per inserimenti in aree verdi) e, solo in alcuni casi, previo parere favorevole dell'ufficio comunale di competenza, in legno trattato al naturale. La copertura potrà essere piatta o inclinata, in telo impermeabile color bianco/ecru (altri tipi di copertura e colori sono da valutare con l'ufficio comunale di competenza in base al contesto in cui la struttura sarà inserita).

44.11 le pareti dei dehors chiusi dovranno essere trasparenti (con pareti perimetrali in vetro) – su di esse non potranno essere applicate tende. Tali pareti potranno, al limite, avere tamponamenti opachi, per un'altezza massima di 1m, solo nella parte basamentale.

44.12 i dehors chiusi devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche insormontabili, comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.

44.13 per i pubblici esercizi organizzati su più livelli, si stabilisce che, al fine del calcolo dell'estensione massima del gazebo o dehors chiuso, si debba tener conto della larghezza del livello con maggiore estensione e che, nel caso in cui tale livello non corrisponda a quello del piano terreno, eventuali prospicenze su altre attività commerciali dovranno essere autorizzate da queste ultime.

44.14 Nel caso di strutture con permessi stagionali: l'involucro esterno delle pareti potrà essere realizzato, oltre che con vetro, anche con telo antipioggia, trasparente per almeno il 70 - 80 % della superficie totale delle pareti e la restante parte, opaca, color ecru/bianco avorio o del colore della parete dell'edificio interessato; la copertura potrà essere realizzata con gli stessi materiali e colori delle pareti.

44.15 Gli aspetti geometrico-dimensionali e tipologici delle strutture di cui al presente articolo sono meglio chiariti nell'Allegato D, e in particolare negli schemi grafici riportati nelle norme generali del capitolo dedicato ai "chioschi, dehors chiusi, gazebo, barriere frangivento".

44.16 Ferme restando le indicazioni e prescrizioni di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione si riserva a proprio insindacabile e unilaterale giudizio, tramite i propri organi tecnici, ogni valutazione sulle caratteristiche dimensionali (decidendo di prescrivere, in alcuni casi, dimensioni anche inferiori rispetto alle massime possibili previste nei commi precedenti) ed estetiche dei dehors, in funzione: delle specifiche caratteristiche architettoniche ambientali dello spazio pubblico da occuparsi, delle dotazioni del soprassuolo e sottosuolo, nonché nel rispetto del Codice della Strada.

44.17 Se previste da specifici piani, o regolamenti per il commercio, zone (postazioni fisse) per l'installazione di **chioschi** per la vendita di fiori o destinati a piccole attività commerciali per la somministrazione di cibi e bevande, per realizzare dei punti informativi turistici, per edicole, o simili, tali manufatti potranno essere installati anche in centro storico, solo in alcune specifiche aree, individuate dai suddetti piani o regolamenti, previo parere favorevole degli Enti e degli uffici comunali di competenza. L'installazione di tali strutture, può avvenire tramite occupazione di suolo pubblico, ai sensi di quanto stabilito dai vigenti Regolamenti Comunali citati nell'Art.6 del presente Regolamento, laddove non pregiudichino la sicurezza stradale e non costituiscano disturbo rispetto ai valori architettonici e ambientali dei luoghi. Le suddette strutture dovranno comunque avere dimensioni contenute limitate allo stretto indispensabile, anche in rapporto ai luoghi, con superficie complessiva massima di mq 15 (superficie da valutare anche in base al luogo interessato); altezza max pari a 2,40 m e altezza max del colmo pari a 3,00 m. Potranno essere realizzate in metallo verniciato color ferro anticato, grigio antracite/canna di fucile o, se installate all'interno di zone verdi destinate a parchi e giardini, potranno essere in metallo color verde muschio/verde vagone o in legno naturale mordenzato. Le coperture dovranno essere in lamiera verniciata dello stesso colore della struttura o in rame. Gli infissi dovranno utilizzare vetro trasparente.

44.18 Per l'individuazione delle aree dove sia possibile l'installazione dei chioschi si rimanda ad altro apposito piano o regolamento.

CAPO III: ALTRI ELEMENTI DI ARREDO URBANO

ART.45 - DISSUASORI

In centro storico, i dissuasori utilizzati quali elementi di sicurezza stradale o di perimetrazione di spazi pubblici riservati ai pedoni, potranno essere realizzati in metallo (ferro o ghisa) color antracite/canna di fucile (vedi All. C), non si esclude l'uso del corten purché in armonia con gli altri elementi di arredo urbano disposti nel contesto interessato dall'intervento.

ART.46 - INFERIATE, RINGHIERE, BALAUSTR E TRANSENNE

46.1 L'Amministrazione comunale, si pone l'obiettivo di rendere omogenea la tipologia di inferiate, ringhiere, balaustre e transenne da utilizzate in centro storico in spazi pubblici e pubbliche vie.

46.2 Per le inferiate, ringhiere, e le balaustre di carattere storico, aventi come tali caratteri stilistici e qualità di apprezzabile interesse artistico e documentario, non è consentita la rimozione o la modifica sostanziale ma solo la manutenzione e il restauro adottando tecniche idonee alla conservazione, come meglio specificato all'All. C.

46.3 È consentita l'installazione di inferiate realizzate in ferro color grigio antracite/ canna di fucile, per le finestre disposte al piano terra. Tali manufatti dovranno essere preferibilmente installati all'interno del vano delle finestre e arretrate rispetto al filo facciata, o se aggettanti potranno essere consentite, fatta salva la fruibilità e sicurezza stradale, previo parere favorevole dei vigili urbani. Sono preferibili forme semplici.

46.4 Per l'installazione di ringhiere, balaustre e inferiate nel centro storico, disposte su spazi pubblici e pubbliche vie o su spazi privati che siano visibili da spazi pubblici, si dovranno utilizzare materiali e forme che siano in armonia con le preesistenze storiche, e utilizzando, se realizzate in metallo, colorazioni grigio antracite o canna di fucile, come da Allegato D, non si esclude l'uso del corten purché in armonia con gli altri elementi di arredo urbano disposti nel contesto interessato dall'intervento.

ART.47 - PANCHINE

Le panchine utilizzate nei parchi e negli spazi pubblici del centro storico, potranno essere con struttura in legno, pietra naturale, in metallo (ferro battuto, acciaio, fusione di alluminio o ghisa) color grafite/canna di fucile. Potranno altresì essere realizzate in corten purché in armonia con gli altri elementi di arredo urbano disposti nel contesto interessato dall'intervento.

Si potranno utilizzare anche panchine con materiali misti (ad esempio con struttura in ferro e seduta in legno) scelti tra quelli indicati sopra, purché sia sempre garantita la qualità estetica di tali arredi che dovranno comunque essere sempre coordinati con gli altri elementi di arredo urbano che concorrono a caratterizzare i luoghi di installazione.

ART.48 - CESTINI PORTARIFIUTI E CASSONETTI

48.1 Per i cestini portarifiuti si dovranno privilegiare soluzioni formali omogenee per l'intero centro storico; applicando, nei limiti del possibile, anche ai cestini portarifiuti di diversa grandezza, una stessa linea stilistica, e utilizzando materiali e colorazioni identici. I cestini potranno essere con struttura in ferro/acciaio color antracite/grafite/canna di fucile, in corten, in legno, o in pietra naturale, sempre coordinati agli altri elementi di arredo urbano che concorrono a caratterizzare gli spazi in cui sono installati.

48.2 Fermo restando le prescrizioni del precedente articolo bisogna prediligere l'utilizzo di cassonetti per la dirrenziamento dei rifiuti

CAPO IV: OBBLIGHI E DEROGHE

ART.49 - OBBLIGHI

49.1 Per l'occupazione degli spazi pubblici di cui ai precedenti commi e articoli è obbligatorio inoltrare regolare richiesta all'ufficio comunale di competenza nelle modalità stabilite dai vigenti Regolamenti Comunali citati nell'Art. 6 del presente Regolamento.

49.2 Per le attrezzature e gli arredi descritti ai capi precedenti è fatto obbligo dirispettare sempre le normative vigenti in materia di sicurezza e igiene.

49.3 È fatto obbligo di mantenere lo spazio pubblico occupato in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato (anche durante l'orario di chiusura).

49.4 Tutti gli elementi che costituiscono l'arredo esterno delle attività commerciali (dehors aperti o chiusi, o altri elementi presi in considerazione dal presente Regolamento, disposti su suolo pubblico o su suolo privato visibile da suolo pubblico) devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, e sostituiti quando presentino livelli eccessivi di deterioramento. Ad essi non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, o altri oggetti non autorizzati. La mancata manutenzione e pulizia delle aree occupate è motivo di applicazione di sanzione o revoca dell'Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.

49.5 Nei casi di aree verdi, l'Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con dehors aperti o chiusi non costituisce autorizzazione a effettuare interventi sull'area verde occupata o le potatura delle alberature esistenti.

49.6 L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti (regolarmente autorizzati ai sensi del presente Regolamento) per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.

49.7 Fatto salvo il caso dei dehors chiusi, allo scadere dell'orario di interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, o ove presente, sulla pedana, all'interno della apposita delimitazione, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento.

49.8 Nel caso di dehors aperti, senza pedana, è facoltà del titolare dell'esercizio cui è annessa la struttura, di non ritirare gli elementi di arredo allo scadere dell'orario di interruzione del servizio all'aperto, esclusivamente nei casi in cui l'intervallo di chiusura notturna dell'esercizio commerciale non superi le 10 ore, a condizione che gli elementi di arredo rimangano collocati come da progetto e che ne venga assicurata la sorveglianza al fine di garantire la sicurezza e l'igiene ambientale previste dalla normativa vigente.

49.9 È vietato lasciare, anche temporaneamente, sacchi dell'immondizia e scatoloni, imballaggi e rifiuti in genere, e materiale non consentito dal presente Regolamento o da altri regolamenti comunali lungo le strade e nelle piazze.

49.10 Allo scadere del termine dell'Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento.

ART. 50 - TASSAZIONI PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, E ALTRI TIPI DI IMPOSTE E TRIBUTI

Per le imposte e i tributi dovuti dagli esercenti in materia di occupazione di suolo pubblico o di pubblicità, o per qualsiasi altro tipo di tributi non esplicitamente richiamati dal presente Regolamento, vale quanto stabilito dalle normative e dai regolamenti comunali vigenti.

ART. 51 - DEROGHE

51.1 La Giunta Municipale, in occasione di eventi o manifestazioni cittadine, può decidere di installare o far installare, in spazi o aree pubblici strutture, arredi o attrezzature, a carattere temporaneo, anche in deroga alle norme del presente regolamento. Tali strutture e attrezzature dovranno essere approntate, nel rispetto dellanormativa sulla sicurezza, in modo da poter essere completamente rimosse, garantendo la tutela dei luoghi, il cui stato dovrà essere ripristinato al termine delle iniziative.

51.2 Le suddette deroghe sono concesse dalla Giunta Municipale, previo parere favorevole espresso sulla domanda, corredata d'ideonea documentazione, dagli uffici comunali di competenza, per un periodo di tempo corrispondente allo svolgimento della manifestazione e per quanto ritenuto necessario per il completo montaggio e smontaggio delle strutture e il ripristino dei luoghi.

51.3 La Giunta Municipale, può, per motivi di pubblico interesse, decidere di installare elementi di arredo urbano per il decoro degli spazi pubblici, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento, nel rispetto dei principi generali sui quali lo stesso è stato concepito, con apposito progetto o Piano Unitario dell'Arredo Urbano, previo parere favorevole degli uffici comunali di competenza, e laddove necessario, della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Palermo.

TITOLO VI - SOSTEGNO FINANZIARIO A FAVORE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

ART. 52 – ADEGUAMENTO NELLE ANNUALITÀ 2022/2023 DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI ESISTENTI PER ARREDI PER ESTERNO

52.1 Nella prima applicazione, data l'imminente programmazione estiva, si prevede per gli esercizi commerciali esistenti **debiti alla somministrazione di cibi e bevande** che abbiano provveduto e/o provvederanno a rinnovare i propri **arredi (sedie, tavoli, ombrelloni ecc. per esterno)**:

- **Nell' anno solare in corso (annualità 2022)** un sostegno economico, **una tantum**, nei limiti degli stanziamenti previsti in Bilancio e secondo l'adesione ai criteri fissi con apposito avviso pubblico
- **Nel successivo anno solare, (annualità 2023 fino al 31/12/2023)** un sostegno economico, **una tantum**, decurtato del 50% rispetto all'annualità 2022 nei limiti degli stanziamenti previsti in Bilancio e secondo l'adesione ai criteri fissi con apposito avviso pubblico
- **Nei successive anni solari** gli interventi di adeguamento al presente regolamento sono a totale carico dei soggetti.

Il sostegno di cui ai precedenti punti è da conferirsi ai titolari (o proprietari dell'immobile) di quelle attività che ne facciano richiesta, con apposito modulo (Allegato E) a seguito di apposito Avviso pubblico e abbiano i seguenti requisiti:

- essere compresi entro gli Ambiti Urbani Unitari individuati nell'Allegato D;
- essere attivi e operanti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;
- essere in regola con i pagamenti dei tributi;
- non avere contenziosi in corso con il Comune;
- dimostrare di aver eseguito i lavori, per i quali viene richiesto il contributo comunale ai sensi del presente articolo del RAU, con apposita/e fattura/e;
- dimostrare di aver eseguito i suddetti lavori in conformità alle norme del presente Regolamento, allegando alla richiesta apposito nulla osta degli uffici comunali di competenza.

52.2 I suddetti incentivi potranno essere incrementati del **20%** se gli interventi vengono eseguiti entro il periodo suddetto, nell'ambito di un Progetto Unitario che coinvolga almeno il **50%** delle attività commerciali appartenenti ad un medesimo Ambito Urbano ai sensi dell'Art.8 del presente Regolamento.

ART. 53 – RINNOVO DELLE ATTREZZATURE/ARREDI FISSI ENTRO DUE ANNI

53.1 Al fine di consentire il rinnovo graduale delle **attrezzature/arredi fissi (vetrine, infissi, serramenti, insegne, ed elementi a esse strettamente connessi)** di cui al precedente Art.52 per i soli esercizi commerciali esistenti che non abbiano tali attrezzature adeguate alle norme del R.A.U., e che le adeguino **entro due anni** dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è prevista una partecipazione economica, **una tantum**, nei limiti degli stanziamenti previsti in Bilancio e secondo l'adesione ai criteri fissi con apposito avviso pubblico.

I suddetti incentivi saranno conferiti ai titolari (o proprietari dell'immobile) di quelle attività che ne facciano richiesta e abbiano i seguenti requisiti:

- essere compresi entro gli Ambiti Urbani Unitari n.1 e n.2 individuati nell'Allegato E;
- essere attivi e operanti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;
- essere in regola con i pagamenti dei tributi;
- non avere procedimenti penali in corso;
- non avere contenziosi in corso con il Comune;
- dimostrare di aver eseguito i lavori per i quali viene richiesto il contributo comunale ai sensi del presente articolo del RAU;

- dimostrare di aver eseguito i suddetti lavori in conformità alle norme del presente Regolamento, allegando alla richiesta apposito nulla osta degli uffici comunali di competenza.

53.2 I suddetti incentivi potranno essere incrementati del **30%** se gli interventi vengono eseguiti entro il periodo suddetto (due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento) nell'ambito di un Progetto Unitario che coinvolga almeno il **50%** delle attività commerciali appartenenti ad un medesimo Ambito Urbano ai sensi dell'Art.8 del presente Regolamento.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 54 - DECORRENZA E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA PER LE STRUTTURE ESISTENTI

54.1 Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla data di esecutività del relativo atto di approvazione.

54.2 Qualora si verifichi che le norme del presente regolamento entrino in contrasto con quelle di altri regolamenti del Comune, per il principio di specialità prevale il presente regolamento.

54.3 A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i privati, gli esercizi commerciali, le società fornitrici e gli Enti gestori dei servizi per luce, acqua, gas, elettricità, linee telefoniche, ecc., hanno l'obbligo di attenersi al rispetto dell'enorme in esso contenute, per tutte le nuove installazioni o per gli interventi di manutenzione dell'esistente;

54.4 Fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi del presente articolo, i **tempi di attuazione** del presente regolamento, relativamente agli arredi e alle attrezzature già esistenti alla data di approvazione del medesimo, sono i seguenti:

54.4.1 ENTRO SEI MESI dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:

a) dovranno essere rimossi tutti gli arredi e le attrezzature, mobili o fissi, disposti su suolo pubblico che siano vietati in quanto tali o non espressamente consentiti dal RAU;

b) devono essere rimossi gli elementi pubblicitari di carattere provvisorio non coerenti con le norme del presente regolamento (cartellonistica, menù turistici, striscioni, poster, volantini, e simili - non rientrano in questi casi le insegne fisse delle attività commerciali).

c) tutte le attrezzature esistenti inserite stabilmente nell'ambito dei vani commerciali e non (come vetrine, infissi e saracinesche, serramenti, insegne commerciali, ecc.), che non siano conformi a quanto previsto dalle norme del presente regolamento, dovranno essere rimosse, o adeguate al R.A.U., quando sia presentata una richiesta d'intervento per manutenzione straordinaria, rinnovo o sostituzione delle attrezzature stesse. Resta fermo l'obbligo di tenere comunque tali attrezzature in adeguato stato di sicurezza e di decoro.

Alla scadenza del periodo di occupazione autorizzato, devono essere rimosse, o adeguate al presente Regolamento, tutte le seguenti strutture/attrezzature: pedane, gazebo, dehors chiusi, coperture stagionali aperte o chiuse con teli, ricadenti su suolo pubblico o su suolo privato visibile da spazio pubblico che, pur regolarmente autorizzate (con occupazione di tipo temporaneo), siano in contrasto con le norme del RAU.

54.4.2 ENTRO UN ANNO dall'entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere:

a) rimosse tutte le attrezzature, gli arredi e gli elementi decorativi, mobili o fissi, disposti su suolo privato visibile da luogo pubblico che siano vietati in quanto tali o non espressamente consentiti dal presente Regolamento;

b) rimossi o risanati, con opere di manutenzione, gli infissi di attività commerciali e di edifici privati che presentino un avanzato stato di degrado;

c) rimossi, o adeguati alle norme del presente Regolamento: le insegne, gli infissi, le saracinesche e i serramenti che presentino un avanzato stato di degrado, dei locali commerciali chiusi per cessata attività. Dovranno altresì essere resi decorosi gli spazi interni di tali locali che siano visibili dall'esterno delle vetrine;

54.4.3 ENTRO DUE ANNI dall'entrata in vigore del presente regolamento, dovranno:

a) essere rimossi: la segnaletica e gli elementi tecnologici (ad esempio altoparlanti, scatole di derivazione, quadri elettrici e cavi elettrici volanti, e simili) di carattere provvisorio, che non siano coerenti con i principi e le norme del presente Regolamento;

b) essere rimosse o sostituite in adeguamento al RAU tutte le attrezzature di cui agli articoli 19; 20; 21; 23; 24, e 25 che siano consentite dal presente Regolamento ma non adeguate alla sua normativa.

54.4.4 ENTRO TRE ANNI dall'entrata in vigore del presente regolamento, dovranno:

a) essere rimossi tutti gli elementi di arredo urbano a servizio delle attività commerciali, disposti su suolo pubblico o su luogo privato visibile da luogo pubblico, che siano consentiti ma non adeguati alle norme del RAU (ad esempio tutti gli arredi mobili tipo: tavolini, sedie, ombrelloni, tende, complementi di arredo, e simili).

b) essere rimosse, o adeguate al presente Regolamento, tutte le seguenti strutture/attrezzature: pergolati, pedane, gazebo, dehors chiusi, coperture stagionali aperte o chiuse con teli, ricadenti su suolo pubblico (autorizzati con occupazione di tipo permanente) o su suolo privato visibile da spazio pubblico, che, pur regolarmente autorizzate, siano in contrasto con le norme del RAU.

c) essere rimosse, o adeguate al presente Regolamento, le attrezzature di cui ai precedenti articoli 16 e 17.

54.5 Sono fatte salve le attrezzature di particolare qualità e pregevole fattura, di valore storico-documentale.

54.6 Per tutte le attrezzature e gli elementi di arredo urbano di competenza comunale, il Comune dovrà procedere al loro adeguamento alle presenti norme attraverso l'attuazione di uno specifico programma di adeguamento e la previsione di un capitolo di spesa che dovrà essere aggiornato con scadenza triennale. Tale programma dovrà essere attuato attraverso specifici progetti unitari. Sono fatti salvi gli interventi di urgenza.

54.7 Per la determinazione delle tariffe da applicare nel caso di occupazione di suolo pubblico si rimanda alle norme e al regolamento comunale vigenti in materia al momento del rilascio dell'Autorizzazione.

54.8 La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo implica l'immediata revoca del permesso di occupazione del suolo pubblico (laddove sia stato rilasciato), e l'applicazione delle sanzioni, nelle modalità di cui al successivo Titolo VII del presente Regolamento.

TITOLO VIII - SANZIONI

ART. 55 - UFFICI COMUNALI DI COMPETENZA

L'ufficio di Polizia Municipale, coadiuvato laddove necessario dagli altri uffici comunali di competenza, vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

ART. 56 - DISPOSIZIONI PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

56.1 Salvo che il fatto non costituisca reato, o non sia perseguibile in base a disposizioni speciali, le violazioni al presente regolamento sono punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

56.1.1 per tutte le violazioni al presente regolamento che non siano riconducibili a quelle di cui ai seguenti commi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque virgola zero zero) a € 500,00 (cinquecento virgola zero zero);

56.1.2 per le violazioni al presente regolamento che siano riconducibili a violazioni di tipo urbanistico – edilizio si applicano le sanzioni disposte dal DPR 380/2001 e ss.mm.ii.. Rientrano nella casistica di cui al presente comma anche le violazioni relative a: pergolati, gazebo, dehors, chioschi, e le violazioni relative ad interventi che riguardino gli elementi inseriti in maniera stabile sulle facciate degli edifici come: infissi, vetrine, inferiate, aperture, e/o modifiche prospettiche di edifici in generale.

56.1.3 per l'occupazione abusiva di suolo pubblico o per occupazione di suolo pubblico difforme dall'occupazione regolarmente autorizzata, con qualsiasi tipo di arredo o attrezzatura, si provvede, laddove necessario, al recupero del canone dovuto, e si applicano le sanzioni previste dall'Art.20 comma 4 del D.lgs 30/04/1992 n. 285, partendo da una sanzione minima di € 125,19 (centoventicinque virgola diciannove) a una massima di € 500,76 (cinquecento virgola settantasei).

56.2 Nei casi di recidiva per la violazione suddetta, oltre all'applicazione delle suddette sanzioni, si applica l'annullamento dell'Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.

ART. 57 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

57.1 Qualsiasi tipo di violazione al presente regolamento comporta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, anche l'obbligo, per l'autore (o gli autori) della violazione stessa, di rimuovere le opere abusive o comunque non conformi al presente regolamento, e di riparare eventuali danni e ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese entro venti giorni dalla notifica del provvedimento.

57.2 Oltre al pagamento della sanzione prevista, i responsabili degli uffici comunali, secondo le rispettive competenze, devono ordinare agli interessati la rimessa in pristino a spese degli interessati stessi.

57.3 Laddove gli interessati non provvedano in proprio al ripristino dello stato dei luoghi i responsabili degli uffici comunali di competenza dispongono l'esecuzione dell'ufficio a spese degli interessati stessi.

ART. 58 - SANZIONE ACCESSORIA – SOSPENSIONE E REVOCA DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI

58.1 Per il contravventore in possesso di Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e/o di altri provvedimenti autorizzativi a essa attinenti rilasciati dal Comune, si dispone la sospensione/ritiro degli stessi nei seguenti casi:

58.1.1 recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività del beneficiario dell'atto concessorio o autorizzativo;

58.1.2 mancata esecuzione degli obblighi previsti dai precedenti Artt. 55 e 56.

58.2 Fermo restando quanto specificato ai commi precedenti del presente articolo e agli articoli precedenti del presente Titolo, dopo **3 (tre) anni** dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale, unilateralmente, **revoca e/o non autorizza** le concessioni di suolo pubblico di quelle attività che non abbiano adeguato le proprie strutture e i relativi arredi alla presente normativa, e/o che non siano in regola con le concessioni e i pagamenti relativi all'occupazione del suolo pubblico. E comunque è facoltà dell'Amministrazione Comunale il potere di revoca unilaterale delle concessioni di suolo pubblico per motivi di pubblica utilità o per violazioni al presente regolamento da parte dei soggetti interessati.

ART. 59 - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

59.1 Le violazioni al presente Regolamento devono essere contestate al trasgressore e alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

59.2 Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 (novanta) giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di 360 (trecentosessanta) giorni dall'accertamento.

ART. 60 - NORME GENERALI FINALI

60.1 Per quanto non esplicitamente disposto negli articoli del presente titolo, per tutto ciò che concerne le procedure di contestazione e notifica delle sanzioni, il rapporto e il procedimento ingiuntivo e le modalità per l'applicazione delle sanzioni sia pecuniarie che accessorie, si rimanda a quanto già stabilito dalle vigenti leggi in materia di sanzioni amministrative, al Regolamento di Polizia Urbana della Città di Polizzi Generosa.

60.2 Per quanto non esplicitamente disposto nel presente Regolamento si rinvia a quanto dispone il Codice Civile e ogni altra norma legislativa in materia.

FONTI BIBLIOGRAFICHE

- Regolamento per l'Arredo e il Decoro dell'Ambiente Urbano – Comune di Fermo.
- regolamento di decoro arredo ed igiene urbana in erice capoluogo
- Regolamento unico arredo, decoro urbano, giardini d'inverno, utilizzo e concessione dei plateatici – abaco - comune di lazise